

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 11



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
15 gennaio 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 25/2011 del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio** 1

- ★ **Regolamento (UE) n. 26/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativo all'autorizzazione della vitamina E quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie ⁽¹⁾** 18

- Regolamento (UE) n. 27/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 22

- Regolamento (UE) n. 28/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2011 24

- Regolamento (UE) n. 29/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativo al prezzo di vendita dei cereali per la quarta gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010 27

- Regolamento (UE) n. 30/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 29

Prezzo: 4 EUR

(segue)

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.


I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

★	Decisione 2011/17/PESC del Consiglio, dell'11 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio	31
★	Decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio	36
	2011/19/UE:	
★	Decisione della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sigillanti per impiego non strutturale nei giunti di edifici e di piani di camminamento pedonali [notificata con il numero C(2011) 62] ⁽¹⁾	49
	2011/20/UE:	
★	Decisione della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010, relativa all'aumento di capitale della Banca centrale europea (BCE/2010/26)	53
	2011/21/UE:	
★	Decisione della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010, relativa al versamento dell'aumento di capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2010/27)	54
	2011/22/UE:	
★	Decisione della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro (BCE/2010/28)	56
	2011/23/UE:	
★	Decisione della Banca centrale europea, del 31 dicembre 2010, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Eesti Pank (BCE/2010/34)	58

RACCOMANDAZIONI

	2011/24/UE:	
★	Raccomandazione della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa ⁽¹⁾	62



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 25/2011 DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/656/PESC, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 2011/18/PESC del 14 gennaio 2011 ⁽²⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/656/PESC, come modificata, dispone l'adozione di misure restrittive nei confronti di determinate persone non designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni, ma che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione in Costa d'Avorio e, in particolare, che minacciano il buon esito del processo elettorale, nonché nei confronti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi posseduti o controllati da tali persone e delle persone, delle entità o degli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.
- (2) Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, soprattutto al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice

imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

- (4) La competenza a modificare gli elenchi di cui agli allegati I e IA del regolamento (CE) n. 560/2005 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, tenuto conto della specifica minaccia per la pace e la sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Costa d'Avorio e al fine di assicurare la coerenza con il processo di modifica e revisione degli allegati I e II della decisione 2010/656/PESC.
- (5) La procedura di modifica degli elenchi di cui agli allegati I e IA del regolamento (CE) n. 560/2005 dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano adottate nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la sua decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona, l'entità o l'organismo interessati.
- (6) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾, e alla direttiva 95/46/CE del

⁽¹⁾ GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

⁽²⁾ Cfr. pag. 36 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

- (7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 560/2005 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, di proprietà di, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato IA.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato IA, o destinarli a loro vantaggio.

3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2010/656/PESC, come modificata.

5. Nell'allegato IA figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/656/PESC, come modificata.»;

- 2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1. Gli allegati I e IA riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.

2. Gli allegati I e IA riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone

fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.»;

- 3) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all'allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi o risorse economiche congelati.

Se si tratta di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I, gli Stati membri notificano al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche. Essi non autorizzano l'accesso se il comitato delle sanzioni comunica loro una decisione negativa entro due giorni lavorativi dalla notifica.

2. In deroga all'articolo 2, e purché si tratti di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che gli Stati membri abbiano notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e che quest'ultimo l'abbia approvata alle condizioni di cui al punto 14, lettera e), della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

3. In deroga all'articolo 2, e purché si tratti di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato IA, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 è stata/o assoggettata/o al presente regolamento o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
 - b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
 - c) il vincolo o la decisione non vadano a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o all'allegato IA;
 - d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato, e
 - e) se si tratta di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I, gli Stati membri abbiano notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.»;
- 4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.»;

5) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.»;

6) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»;

7) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inseriscano nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I.

2. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato IA.

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato I.

6. L'elenco di cui all'allegato IA è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.»;

8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.»;

9) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.»;

10) il testo di cui all'allegato I è inserito nel regolamento (CE) n. 560/2005 come allegato IA;

11) l'allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005 è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 gennaio 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
J. MARTONYI

ALLEGATO I

«ALLEGATO IA

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi non designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni, di cui agli articoli 2, 4 e 7

A. Persone fisiche

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Pascal Affi N'Guessan	nato l'1 gennaio 1953 a Bouadikro; n. di passaporto: PD-AE 09DD00013	Presidente del Fronte popolare ivoriano (FPI) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
2.	Tenente colonnello Nathanaël Ahouman Brouha	nato il 6 giugno 1960	Comandante del Gruppo di sicurezza della presidenza della Repubblica (GSPR). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
3.	Aké N'Gbo Gilbert Marie	nato l'8 ottobre 1955 a Abidjan n. di passaporto: 08 AA 61107 (scadenza 2 aprile 2014)	Sedicente Primo ministro e Ministro della pianificazione e dello sviluppo - Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
4.	Pierre Israël Amessan Brou		Direttore generale della Radio Televisione Ivoiriana (RTI) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.
5.	Frank Anderson Kouassi		Presidente del Consiglio nazionale della comunicazione audiovisiva (CNCA) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
6.	Nadiani Bamba	nata il 13 giugno 1974 a Abidjan n. di passaporto: PD - AE 061 FP 04	Direttrice del gruppo editoriale Cyclone cui fa capo la testata <i>Le temps</i> - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.
7.	Kadet Bertin	nato intorno al 1957 a Mama	Consigliere di Gbagbo per la sicurezza - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. Istigazione dei movimenti repressivi ed intimidatori.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
8.	Generale Dogbo Blé	nato il 2 febbraio 1959 a Daloa	Capo di corpo d'armata della Guardia repubblicana - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
9.	Bohoun Bouabré Paul Antoine	nato il 9 febbraio 1957 a Issia n. di passaporto: PD AE 015 FO 02	Ex Ministro di Stato, dirigente dell'FPI - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali.
10.	Sottoprefetto Oulaï Delefosse	nato il 28 ottobre 1968	Responsabile dell'Unione patriottica per la resistenza del Grande Ovest (UPRGO) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
11.	Ammiraglio Vagba Faussignau	nato il 31 dicembre 1954 a Bobia	Comandante della Marina ivoriana; Vicecapo di stato maggiore - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
12.	Pasteur Gammi		Capo del Movimento ivoriano per la liberazione dell'Ovest (MILOCI) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
13.	Laurent Gbagbo	nato il 31 maggio 1945 a Gagnoa	Sedicente Presidente della Repubblica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali.
14.	Simone Gbagbo	nata il 20 giugno 1949 a Moossou	Presidente del gruppo del Fronte popolare ivoriano (FPI) all'Assemblea nazionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
15.	Generale Guiai Bi Poin	nato il 31 dicembre 1954 a Gounela	Capo del Centro di comando delle operazioni di sicurezza (CECOS) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
16.	Denis Maho Glofiei	nato nel Val de Marne	Responsabile del Fronte di liberazione del Grande Ovest (FLGO) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
17.	Capitano Anselme Séka Yapo	nato il 2 maggio 1973 a Adzopé	Guardia del corpo di Gbagbo - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
18.	Désiré Tagro	nato il 27 gennaio 1959 a Issia n. di passaporto: PD - AE 065FH08	Segretario generale della sedicente "presidenza" di Gbagbo - Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali. Implicazione nella repressione violenta dei moti popolari di febbraio, novembre e dicembre 2010.
19.	Yao N'Dré	nato il 29 dicembre 1956	Presidente del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
20.	Yanon Yapo		Sedicente Guardasigilli, Ministro della giustizia e dei diritti umani - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
21.	Dogou Alain	nato il 16 luglio 1964 a Aboisso n. di passaporto: PD-AE/053FR05 (scadenza 27 maggio 2011)	Sedicente Ministro della difesa e della protezione civile - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
22.	Emile Guiriéoulou	nato l' 1 gennaio 1949 a Guiglo n. di passaporto: PD-AE/008GO03 (scadenza 14 marzo 2013)	Sedicente Ministro dell'interno - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
23.	Charles Désiré Noël Laurent Dallo	nato il 23 dicembre 1955 a Gagnoa n. di passaporto: 08AA19843 (scadenza 13 ottobre 2013)	Sedicente Ministro dell'economia e delle finanze - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
24.	Augustin Kouadio Komoé	nato il 19 settembre 1961 a Kokomian n. di passaporto: PD-AE/010GO03 (scadenza 14 marzo 2013)	Sedicente Ministro delle risorse minerarie e dell'energia - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
25.	Christine Adjobi Nebout (alias Aya Christine Rosalie Adjobi nata Nebout)	nata il 24 luglio 1949 a Grand Bassam n. di passaporto: PD-AE/017FY12 (scadenza 14 dicembre 2011)	Sedicente Ministro della sanità e della lotta all'AIDS - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
26.	Yapo Atsé Benjamin	nato l'1 gennaio 1951 a Akoupé nn. di passaporto: PD-AE/089GO04 (scadenza 1 aprile 2013), PS-AE/057AN06	Sedicente Ministro dell'edilizia e urbanistica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
27.	Coulibaly Issa Malick	nato il 19 agosto 1953 a Korhogo n. di passaporto: PD-AE/058GB05 (scadenza 10 maggio 2012)	Sedicente Ministro dell'agricoltura - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
28.	Ahoua Don Mello	nato il 23 giugno 1958 a Bongo- uanou n. di passaporto: PD-AE/044GN02 (scadenza 23 febbraio 2013)	Sedicente Ministro delle infrastrutture e del risanamento, Portavoce del governo - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
29.	N'Goua Abi Blaise		Sedicente Ministro dei trasporti - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
30.	Anne Jacqueline Lohouès Oble	nata il 7 novembre 1950 a Dabou n. di passaporto: PD-AE/050GU08 (scadenza 4 agosto 2013)	Sedicente Ministro della pubblica istruzione - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
31.	Angèle Gnonsoa (alias Zon Sahon)	nata l'1 gennaio 1940 a Taï n. di passaporto: PD-AE/040ER05 (scadenza 28 maggio 2012)	Sedicente Ministro dell'istruzione tecnica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
32.	Koffi Koffi Lazare		Sedicente Ministro dell'ambiente e delle risorse idriche e forestali - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
33.	Elisabeth Badjo Djékouri Coniugata Dagbo Jeannie	nata il 24 dicembre 1971 a Lakota nn. di passaporto: 08AA15517 (scadenza 25 novembre 2013), PS-AE/040HD12 (scadenza 1 dicembre 2011)	Sedicente Ministro della funzione pubblica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
34.	Charles Blé Goudé	nato l'1 gennaio 1972 a Kpoh passaporto scaduto: DD-AE/088OH12	Sedicente Ministro della gioventù, della formazione professionale e dell'occupazione; Presidente del Congresso panafricano dei giovani e dei patrioti (COJEP) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. NB - sottoposto fin dal 2005 alle sanzioni decretate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
35.	Philippe Attey	nato il 10 ottobre 1951 a Agboville passaporto scaduto: AE/32AH06	Sedicente Ministro dell'industria e dello sviluppo del settore privato - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
36.	Danièle Boni Claverie (doppia cittadinanza francese e ivoriana)		Sedicente Ministro della condizione femminile, della famiglia e dell'infanzia: Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
37.	Ettien Amoikon		Sedicente Ministro delle tecniche d'informazione e di comunicazione - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
38.	Ouattara Gnonzié		Sedicente Ministro della comunicazione - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
39.	Alphonse Voho Sahi	nato il 15 giugno 1958 a Gueyede n. di passaporto: PD-AE/066FP04 (scadenza 1 aprile 2011)	Sedicente Ministro della cultura - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
40.	Kata Kéké (alias Keke Joseph Kata)	nato l'1 gennaio 1951 a Daloa n. di passaporto: PD-AE/086FO02 (scadenza 27 febbraio 2011)	Sedicente Ministro della ricerca scientifica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
41.	Franck Guéi	nato il 20 febbraio 1967 a n. di passaporto: PD-AE/082GL12 (scadenza 22 dicembre 2012)	Sedicente Ministro dello sport - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
42.	Touré Amara		Sedicente Ministro del commercio - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
43.	Kouamé Sécéré Richard		Sedicente Ministro del turismo e dell'artigianato - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
44.	Anne Gnahouret Tatret		Sedicente Ministro della solidarietà, della ricostruzione e della coesione sociale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
45.	Nyamien Messou	nato il 20 giugno 1954 a Bongo-uano passaporto scaduto: PD-AE/056FE05 (scadenza 29 maggio 2010)	Sedicente Ministro del lavoro - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
46.	Koné Katina Justin		Sedicente Ministro delegato al bilancio - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
47.	N'Guessan Yao Thomas		Sedicente Ministro delegato presso il ministro della pubblica istruzione, incaricato dell'istruzione superiore - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
48.	Lago Daléba Loan Odette	nata l'1 gennaio 1955 a Floleu n. di passaporto: 08AA68945 (scadenza 29 aprile 2014)	Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato della vita scolastica e studentesca - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
49.	Georges Armand Alexis Ouégnin	nato il 27 agosto 1953 a Bouaké n. di passaporto: 08AA59267 (scadenza 24 marzo 2014)	Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato dell'assistenza medica universale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
50.	Dogo Djéréké Raphaël		Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato delle persone con disabilità - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
51.	Dosso Charles Radel Durando		Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato delle vittime di guerra - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
52.	Timothée Ahoua N'Guetta	nato il 25 aprile 1931 a Aboisso n. di passaporto: PD-AE/084FK10 (scadenza 20 ottobre 2013)	Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
53.	Jacques André Daligou Monoko		Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
54.	Bruno Walé Ekpo		Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
55.	Félix Tano Kouakou	nato il 12 marzo 1959 a Ouelle n. di passaporto: PD-AE/091FD05 (scadenza 13 maggio 2010)	Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
56.	Hortense Kouassi Angoran		Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
57.	Joséphine Suzanne Touré	nata il 28 febbraio 1972 a Abidjan nn. di passaporto: PD-AE/032GL12 (scadenza 7 dicembre 2012), 08AA62264 (scadenza 6 aprile 2014)	Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
58.	Konaté Navigué	nato il 4 marzo 1974 a Tindara n. di passaporto: PD-AE/076FE06 (scadenza 5 giugno 2010)	Presidente della sezione giovanile dell'FPI (Fronte popolare ivoriano) - Istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
59.	Patrice Baï		Consigliere dell'ex Presidente Gbagbo per la sicurezza - Coordinamento delle azioni intimidatorie nei confronti degli oppositori; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
60.	Marcel Gossio	nato il 18 febbraio 1951 a Adjamé n. di passaporto: 08AA14345 (scadenza 6 ottobre 2013)	Direttore generale del Porto autonomo di Abidjan - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
61.	Alphonse Mangly (alias Mangley)	nato l'1 gennaio 1958 a Danané nn. di passaporto: 04LE57580 (scadenza 16 giugno 2011), PS-AE/077HK08 (scadenza 3 agosto 2012), PD-AE/065GK11 (scadenza 15 novembre 2012), PD-AE/065GK11 (scadenza 15 novembre 2012)	Direttore generale delle dogane - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
62.	Marc Gnatoa		Capo dell'FSCO (Fronte per la messa in sicurezza dell'area centro-occidentale) - Partecipazione ad azioni repressive. Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
63.	Moussa Touré Zéguen	nato il 9 settembre 1944 passaporto scaduto: AE/46CR05	Segretario generale dei GPP (Raggruppamento dei patrioti per la pace); Responsabile di milizia. Partecipazione alla repressione seguita al secondo turno delle elezioni presidenziali. Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
64.	Bro Grébé Geneviève nata Yobou	nata il 13 marzo 1953 a Grand Alepé n. di passaporto: PD-AE/072ER06 (scadenza 6 giugno 2012)	Presidente delle Patriote ivoiriane - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
65.	Lorougnon Souhonon Marie Odette nata Gnabri		Segretario nazionale della sezione femminile dell'FPI (Fronte popolare ivoiriano) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
66.	Felix Nanihio		Segretario generale del Consiglio nazionale della comunicazione audiovisiva (CNCA) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
67.	Stéphane Kipré		Direttore editoriale della testata <i>Le Quotidien</i> di Abidjan - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.
68.	Lahoua Souanga Etienne (alias César Etou)		Direttore editoriale e direttore responsabile della testata <i>Notre Voie</i> - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.
69.	Jean Baptiste Akrou	nato l'1 gennaio 1956 a Yamoussoukro n. di passaporto: 08AA15000 (scadenza 5 ottobre 2013)	Direttore generale della testata <i>Fraternité Matin</i> - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
70.	Generale di corpo d'armata Philippe Mangou		Capo di Stato maggiore delle forze armate - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
71.	Generale Affro (Gendarmeria)		Aggiunto presso il Comando supremo della Gendarmeria - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
72.	Ottro Laurent Zirignon	nato l'1 gennaio 1943 a Gagnoa n. di passaporto: 08AB47683 (scadenza 26 gennaio 2015), PD-AE/062FR06 (scadenza 1 giugno 2011), 97LB96734	Presidente del consiglio d'amministrazione della Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
73.	Kassoum Fadika	nato il 7 giugno 1962 a Man n. di passaporto: 08AA57836 (scadenza 1 aprile 2014)	Direttore della PETROCI - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
74.	Djédjé Mama Ohoua Simone	nata l'1 gennaio 1957 a Zialegrehoa o a Gagnoa n. di passaporto: 08AA23624 (scadenza 22 ottobre 2013), PD-AE/006FR05	Direttore generale del Tesoro - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
75.	Kessé Feh Lambert	nato il 22 novembre 1948 a Gbonne n. di passaporto: PD-AE/047FP03 (scadenza 26 marzo 2011)	Direttore generale dell'amministrazione tributaria - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
76.	Aubert Zohoré		Consigliere speciale di Gbagbo per l'economia - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
77.	Thierry Legré		Membro del movimento dei giovani patrioti - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
78.	Generale di corpo d'armata Kassaraté Edouard Tiapé		Comandante supremo della Gendarmeria - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
79.	Colonnel-maggiore Babri Gohourou Hilaire		Portavoce delle Forze di sicurezza ivoriane - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; istigazione pubblica all'odio e alla violenza; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
80.	Commissario superiore Yoro Claude		Direttore della squadra mobile della polizia nazionale - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
81.	Commissario capo Loba Gnango Emmanuel Patrick		Comandante della brigata antisommossa (BAE) - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
82.	Capitano Guei Badia		Base navale, Marina militare - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
83.	Tenente Ourigou Bawa		Base navale, Marina militare - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
84.	Commissario capo Joachim Robe Gogo		Responsabile operativo del Centro di comando delle operazioni di sicurezza (CECOS) - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
85.	Gilbert Anoh N'Guessan		Presidente del Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao (CGFCC) - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.

B. Persone giuridiche, entità e organismi

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	PETROCI (Société Nationale d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire)	Abidjan Plateau, Palazzo les Hévéas - 14 boulevard Carde	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
2.	SIR (Société Ivoirienne de Raffinage)	Abidjan Port Bouët, Route de Vridi - Boulevard de Petit Bassam	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
3.	Porto autonomo di Abidjan	Abidjan Vridi, Zona portuale	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
4.	Porto autonomo di San Pedro	San Pedro, Zona portuale Rappresentanza ad Abidjan: Palazzo Ancien Monoprix, di fronte alla Gare Sud Plateau - 1° piano lato Rue du Commerce	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
5.	BNI (Banque Nationale d'Investissement)	Abidjan Plateau, Avenue Marchand – Palazzo SCIAM	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
6.	BFA (Banque pour le Financement de l'Agriculture)	Abidjan Plateau, Rue Lecoeur – Palazzo Alliance B, 2° – 4° piano	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
7.	Versus Bank	Abidjan Plateau, Avenue Botreau Roussel – Palazzo CRRAE UMOA, dietro la BCEAO, di fronte alla rue des Banques	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
8.	CGFCC (Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao)	Abidjan Plateau - Palazzo CAI-STAB, 23° piano	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
9.	APROCANCI (Association des Producteurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire)	Cocody II Plateau Boulevard Latrille – Sicogi, isolato A, palazzo D, 1° piano	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
10.	SOGPEPE (Société de gestion du patrimoine de l'électricité)	Abidjan Plateau, Place de la République - Palazzo EECL, 15° piano	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
11.	RTI (Radio Televisione Ivoiriana)	Cocody Boulevard des Martyrs, 08 - BP 883 - Abidjan 08 - Costa d'Avorio	Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Siti web che contengono informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmw.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/>

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera
Unità FPIS.2
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: (32 2) 295 55 85
Fax: (32 2) 299 08 73»

REGOLAMENTO (UE) N. 26/2011 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2011****relativo all'autorizzazione della vitamina E quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La vitamina E, appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», è stata autorizzata a tempo indeterminato come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie con la direttiva 70/524/CEE. Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione della vitamina E come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie, con la richiesta che essa sia classificata nella categoria di additivi «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 25 maggio 2010 che nelle condizioni di impiego proposte la vitamina E non ha effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente ⁽³⁾. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione della vitamina E dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Pertanto può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) Poiché le modifiche delle condizioni dell'autorizzazione non sono legate a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati di cui all'allegato, appartenenti alla categoria di additivi «additivi nutrizionali», sono autorizzati come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

I mangimi contenenti vitamina E, etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE o al regolamento (CE) n. 1831/2003, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽³⁾ EFSA Journal 2010; 8(6):1635 (Summary).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Formula chimica, descrizione, metodi di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
Additivi nutrizionali: vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite								
3a700	Vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato	<p><i>Sostanza attiva</i> tutto-rac-alfa-tocoferile acetato: C₃₁H₅₂O₃ Numero CAS: 7695-91-2 Criteri di purezza: tutto-rac-alfa-tocoferile acetato > 93 % <i>Metodi di analisi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Per la determinazione della vitamina E (forma oleosa) negli additivi per mangimi: Farmacopea europea EP-0439. Per la determinazione della vitamina E (in polvere) negli additivi per mangimi: Farmacopea europea EP-0691. Per la determinazione del livello di vitamina E autorizzata nei mangimi: Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (1). 	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> Se il contenuto di vitamina E è indicato sull'etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto: — 1 mg di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato = 1 UI, — 1 mg di RRR-alfa-tocoferolo = 1,49 UI, — 1 mg di RRR-alfa-tocoferile acetato = 1,36 UI. La vitamina E può essere somministrata anche nell'acqua da bere. 	4 febbraio 2021
	Vitamina E/RRR-alfa-tocoferile acetato	<p><i>Sostanza attiva</i> RRR-alfa-tocoferile acetato: C₃₁H₅₂O₃ Numero CAS: 58-95-7 Criteri di purezza: RRR-alfa-tocoferile acetato > 40 % <i>Metodi di analisi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Per la determinazione della vitamina E (forma oleosa) negli additivi per mangimi: Farmacopea europea EP-1257. Per la determinazione della vitamina E (in polvere) negli additivi per mangimi: Farmacopea europea EP-1801. Per la determinazione del livello di vitamina E autorizzata nei mangimi: regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione. 						

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Formula chimica, descrizione, metodi di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
	Vitamina E/RRR-alfa-tocoferolo	<p><i>Sostanza attiva</i></p> <p>RRR-alfa-tocoferolo: C₂₉H₅₀O₂</p> <p>Numero CAS: 59-02-9</p> <p>Criteria di purezza: RRR-alfa-tocoferolo > 67 %</p> <p><i>Metodi di analisi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per la determinazione della vitamina E (forma oleosa) negli additivi per mangimi: Farmacopea europea EP-1256. 2. Per la determinazione della vitamina E (in polvere) negli additivi per mangimi: Farmacopea europea EP-1801. 3. Per la determinazione del livello di vitamina E autorizzata nei mangimi: Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione. 						

(1) GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.

REGOLAMENTO (UE) N. 27/2011 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	76,6
	TN	113,1
	TR	107,2
	ZZ	99,0
0707 00 05	EG	158,2
	JO	87,5
	TR	145,3
	ZZ	130,3
0709 90 70	MA	41,4
	TR	127,5
	ZZ	84,5
0805 10 20	EG	57,3
	IL	67,1
	MA	54,7
	TR	70,4
	ZA	56,7
	ZZ	61,2
0805 20 10	MA	69,3
	TR	79,6
	ZZ	74,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	129,3
	HR	46,1
	IL	68,0
	JM	100,4
	MA	103,8
	TR	73,2
	ZZ	86,8
0805 50 10	TR	58,5
	ZZ	58,5
0808 10 80	CA	99,7
	CN	95,7
	US	124,4
	ZZ	106,6
0808 20 50	CN	87,7
	US	114,6
	ZZ	101,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 28/2011 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2011****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2011**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 gennaio 2011, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 gennaio 2011, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2011

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	0,00
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

31.12.2010-13.1.2011

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	260,12	184,60	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	283,80	273,80	253,80	162,56
Premio sul Golfo	—	11,46	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	81,04	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 20,17 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: — EUR/t

REGOLAMENTO (UE) N. 29/2011 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2011****relativo al prezzo di vendita dei cereali per la quarta gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara per la vendita di cereali, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ⁽³⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1017/2010, sulla base delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione deve stabilire, per ogni cereale e per ogni Stato membro, un prezzo minimo di vendita o decidere di non stabilire un prezzo minimo di vendita.

- (3) Sulla base delle offerte ricevute per la quarta gara parziale, è stata espressa la necessità di stabilire un prezzo minimo di vendita per i cereali e per gli Stati membri.
- (4) Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale relativa alla vendita di cereali nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010, per la quale la presentazione delle domande è scaduta in data 12 gennaio 2011, le decisioni sul prezzo di vendita di ciascun cereale in ciascuno Stato membro sono riportate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

ALLEGATO

Decisioni relative alle vendite

(EUR/t)

Stato membro	Prezzo minimo di vendita		
	Frumento tenero	Orzo	Mais
	Codice NC 1001 90	Codice NC 1003 00	Codice NC 1005 90 00
Belgique/België	X	X	X
България	X	X	X
Česká republika	X	180,28	X
Danmark	X	195,00	X
Deutschland	X	198,00	X
Eesti	X	185,50	X
Eire/Ireland	X	X	X
Elláda	X	X	X
España	X	X	X
France	X	198,10	X
Italia	X	X	X
Κυπρος	X	X	X
Latvija	X	X	X
Lietuva	X	X	X
Luxembourg	X	X	X
Magyarország	X	201,21	X
Malta	X	X	X
Nederland	X	X	X
Österreich	X	X	X
Polska	X	X	X
Portugal	X	X	X
România	X	X	X
Slovenija	X	X	X
Slovensko	X	180,30	X
Suomi/Finland	X	180,00	X
Sverige	X	190,00	X
United Kingdom	X	198,01	X

(—) nessun prezzo minimo di vendita stabilito (tutte le offerte rifiutate)

(°) nessun'offerta

(X) nessun cereale disponibile per la vendita

#) non applicabile

REGOLAMENTO (UE) N. 30/2011 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 24/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 14.1.2011, pag. 3.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 15 gennaio 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	61,95	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	61,95	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	61,95	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	61,95	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	60,43	0,00
1701 99 10 ⁽²⁾	60,43	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	60,43	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,60	0,17

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE 2011/17/PESC DEL CONSIGLIO

dell'11 gennaio 2011

recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Articolo 1

considerando quanto segue:

I nominativi delle persone indicati nell'allegato della presente decisione sono aggiunti all'elenco di cui all'allegato II della decisione 2010/656/PESC.

(1) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio ⁽¹⁾.

Articolo 2

(2) Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/801/PESC ⁽²⁾ recante modifica della decisione 2010/656/PESC al fine di sancire il divieto del visto per coloro che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

(3) Data la gravità della situazione che regna nella Costa d'Avorio, occorre inserire altri nominativi nell'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC,

Fatto a Bruxelles, addì 11 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. MARTONYI

⁽¹⁾ GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 341 del 23.12.2010, pag. 45.

ALLEGATO

Persone di cui all'articolo 1

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Yanon Yapo		Sedicente Guardasigilli, Ministro della giustizia e dei diritti umani Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
2.	Dogou Alain		Sedicente Ministro della difesa e della protezione civile Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
3.	Emile Guiriéoulou		Sedicente Ministro dell'interno Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
4.	Charles Désiré Noël Laurent Dallo		Sedicente Ministro dell'economia e delle finanze Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
5.	Augustin Kouadio Komoé		Sedicente Ministro delle risorse minerarie e dell'energia Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
6.	Christine Adjobi Nebout		Sedicente Ministro della sanità e della lotta all'AIDS Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
7.	Yapo Atsé Benjamin		Sedicente Ministro dell'edilizia e urbanistica Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
8.	Coulibaly Issa Malick		Sedicente Ministro dell'agricoltura Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
9.	Ahoua Don Mello		Sedicente Ministro delle infrastrutture e del risanamento Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
10.	N'Goua Abi Blaise		Sedicente Ministro dei trasporti Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
11.	Anne Jacqueline Lohouès Oble		Sedicente Ministro della pubblica istruzione Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
12.	Angèle Gnonsoa		Sedicente Ministro dell'istruzione tecnica Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
13.	Koffi Koffi Lazare		Sedicente Ministro dell'ambiente e delle risorse idriche e forestali Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
14.	Elisabeth Badjo Djékouri coniugata Dagbo Jeannie		Sedicente Ministro della funzione pubblica Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
15.	Charles Blé Goudé		Sedicente Ministro della gioventù, della formazione professionale e dell'occupazione; Presidente del Congresso panafricano dei giovani e dei patrioti (COJEP) Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. NB: sottoposto fin dal 2005 alle sanzioni decretate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU
16.	Philippe Attey		Sedicente Ministro dell'industria e dello sviluppo del settore privato Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
17.	Danièle Boni Claverie (cittadina sia francese sia ivoriana)		Sedicente Ministro della condizione femminile, della famiglia e dell'infanzia Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
18.	Ettien Amoikon		Sedicente Ministro delle tecniche d'informazione e di comunicazione Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
19.	Ouattara Gnonzié		Sedicente Ministro della comunicazione Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
20.	Alphonse Voho Sahi		Sedicente Ministro della cultura Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
21.	Kata Kéké		Sedicente Ministro della ricerca scientifica Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
22.	Franck Guéi		Sedicente Ministro dello sport Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
23.	Touré Amara		Sedicente Ministro del commercio Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
24.	Kouamé Sécré Richard		Sedicente Ministro del turismo e dell'artigianato Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
25.	Anne Gnahouret Tatret		Sedicente Ministro della solidarietà, della ricostruzione e della coesione sociale Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
26.	Nyamien Messou		Sedicente Ministro del lavoro Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
27.	Koné Katina Justin		Sedicente Ministro delegato al bilancio Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
28.	N'guessan Yao Thomas		Sedicente Ministro delegato presso il ministro della pubblica istruzione, incaricato dell'istruzione superiore Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
29.	Lago Daléba Loan Odette		Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato della vita scolastica e studentesca Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
30.	Georges Armand Alexis Ouégnin		Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato dell'assistenza medica universale Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
31.	Dogo Djéréké Raphaël		Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato delle persone con disabilità Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
32.	Dosso Charles Radel Durando		Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato delle vittime di guerra Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
33.	Timothée Ahoua N'Guetta		Membro del Consiglio costituzionale Concorso nella convalida dell'esito falsato
34.	Jacques André Daligou Monoko		Membro del Consiglio costituzionale Concorso nella convalida dell'esito falsato
35.	Bruno Walé Ekpo		Membro del Consiglio costituzionale Concorso nella convalida dell'esito falsato
36.	Félix Tano Kouakou		Membro del Consiglio costituzionale Concorso nella convalida dell'esito falsato

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
37.	Hortense Kouassi Angoran		Membro del Consiglio costituzionale Concorso nella convalida dell'esito falsato
38.	Joséphine Suzanne Touré		Membro del Consiglio costituzionale Concorso nella convalida dell'esito falsato
39.	Konaté Navigué		Presidente della sezione giovanile dell'FPI Istigazione all'odio e alla violenza
40.	Patrice Bailly		Consigliere dell'ex Presidente Gbagbo per la sicurezza
41.	Marcel Gossio		Direttore generale del porto autonomo di Abidjan Concorso nel finanziamento del tesoro pubblico rimasto sotto il controllo effettivo dell'ex Presidente
42.	Alphonse Mangly		Direttore generale delle dogane Concorso nel finanziamento del tesoro pubblico rimasto sotto il controllo effettivo dell'ex Presidente
43.	Marc Gnatoa		Capo dell'FSCO (Fronte per la messa in sicurezza dell'area centro-occidentale) Capo milizia. Concussione
44.	Moussa Touré Zéguen		Segretario generale dei GPP (Raggruppamento dei patrioti per la pace) Responsabile di milizia. Concussione
45.	Bro Grébé Geneviève		Presidente delle Patriote ivoiriane Istigazione all'odio e alla violenza
46.	Lorougnon Marie Odette		Segretario nazionale della sezione femminile dell'FPI Istigazione all'odio e alla violenza
47.	Felix Nanihio		Segretario generale del CNCA (Consiglio nazionale della comunicazione audiovisiva) Coinvolgimento attivo nella campagna di disinformazione
48.	Stéphane Kipré		Direttore editoriale della testata Le Quotidien di Abidjan Istigazione all'odio e alla violenza
49.	Lahoua Souanga Etienne alias César Etou		Direttore editoriale e direttore responsabile della testata Notre Voie Istigazione all'odio e alla violenza
50.	Jean Baptiste Akrou		Direttore generale della testata Fraternité Matin Istigazione all'odio e alla violenza
51.	Generale di corpo d'armata Philippe Mangou		Capo di Stato maggiore delle forze armate Schierato pubblicamente a favore di Gbagbo. Repressione dei moti popolari. Sostegno esplicito al Presidente Gbagbo in occasione della cerimonia d'investitura.
52.	Colonnello Affro (Gendarmeria)		Aggiunto presso il Comando supremo della Gendarmeria Repressione dei moti popolari di febbraio, novembre e dicembre 2010.
53.	Laurent Ottro Zirignon		Presidente del consiglio d'amministrazione della Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
54.	Abdoulaye Diallo		Presidente della Société Générale d'Importation et d'Exportation de Côte d'Ivoire (SOGIEX SA) Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
55.	Kassoum Fadika		Direttore della PETROCI Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
56.	Djédjé Mama Simone		Direttore generale del Tesoro Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
57.	Feh Kessé Lambert		Direttore generale dell'amministrazione tributaria Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo
58.	Frédéric Lafont (cittadino francese)		Imprenditore Persona di cui sono ipotizzabili atti in violazione dell'embargo
59.	Sig.ra Frédéric Lafont nata Louise Esme Kado (cittadina francese)		Imprenditore Persona di cui sono ipotizzabili atti in violazione dell'embargo

DECISIONE 2011/18/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2011

recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Articolo 1

considerando quanto segue:

La decisione 2010/656/PESC è così modificata:

1. l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

(1) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio ⁽¹⁾.

«Articolo 5

1. Tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente:

(2) Il 13 dicembre 2010 il Consiglio ha sottolineato l'importanza delle elezioni presidenziali del 31 ottobre e 28 novembre 2010 per il ritorno della Costa d'Avorio alla pace e alla stabilità e ha affermato che la volontà espressa sovranamente dal popolo ivoriano deve imperativamente essere rispettata.

a) dalle persone di cui all'allegato I indicate dal comitato delle sanzioni e di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o entità o dalle persone indicate dal comitato delle sanzioni che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

(3) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha esortato tutti i leader ivoriani civili e militari che non l'abbiano ancora fatto a riconoscere l'autorità del presidente democraticamente eletto, Alassan Ouattara.

b) dalle persone o dalle entità di cui all'allegato II, non incluse nell'elenco contenuto nell'allegato I, che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale, o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione,

(4) Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/801/PESC ⁽²⁾, che modifica la decisione 2010/656/PESC al fine di imporre restrizioni sui viaggi nei confronti di quanti ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale, in particolare coloro che minacciano il buon esito del processo elettorale.

sono congelati.

(5) Il 14 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/17/PESC ⁽³⁾, che modifica la decisione 2010/656/PESC al fine di inserire altre persone nell'elenco delle persone soggette a restrizioni sui viaggi.

2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1.

(6) Tenuto conto della gravità della situazione in Costa d'Avorio, dovrebbero essere imposte misure restrittive aggiuntive nei confronti di tali persone.

3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:

(7) Inoltre, l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC dovrebbe essere modificato e le informazioni relative a talune persone dell'elenco dovrebbero essere aggiornate,

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

⁽¹⁾ GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 341 del 23.12.2010, pag. 45.

⁽³⁾ Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.

- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie;
- e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giuridiziarica, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione, da parte del comitato delle sanzioni o del Consiglio, della persona o dell'entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo.

Per le persone ed entità elencate nell'allegato I:

- le deroghe di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), possono essere disposte dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni dell'intenzione di autorizzare, ove opportuno e in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro due giorni lavorativi da tale notifica, l'accesso a tali fondi e risorse economiche;
- la deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera d), può essere disposta dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni e approvazione dello stesso;
- la deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera e), può essere disposta dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni.

4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/852/PESC o dalla presente decisione,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.»;

2. l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi alle persone o alle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.».

Articolo 2

L'allegato II della decisione 2010/656/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. MARTONYI

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)]

A. Persone

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Pascal Affi N'Guessan	nato l'1 gennaio 1953 a Bouadikro; n. di passaporto: PD-AE 09DD00013	Presidente del Fronte popolare ivoriano (FPI) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
2.	Tenente colonnello Nathanaël Ahouman Brouha	nato il 6 giugno 1960	Comandante del Gruppo di sicurezza della presidenza della Repubblica (GSPR). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
3.	Aké N'Gbo Gilbert Marie	nato l'8 ottobre 1955 a Abidjan n. di passaporto: 08 AA 61107 (scadenza 2 aprile 2014)	Sedicente Primo ministro e Ministro della pianificazione e dello sviluppo - Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
4.	Pierre Israël Amessan Brou		Direttore generale della Radio Televisione Ivoiriana (RTI) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.
5.	Frank Anderson Kouassi		Presidente del Consiglio nazionale della comunicazione audiovisiva (CNCA) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
6.	Nadiani Bamba	nata il 13 giugno 1974 a Abidjan n. di passaporto: PD - AE 061 FP 04	Direttrice del gruppo editoriale Cyclone cui fa capo la testata <i>Le temps</i> - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.
7.	Kadet Bertin	nato intorno al 1957 a Mama	Consigliere di Gbagbo per la sicurezza - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. Istigazione dei movimenti repressivi ed intimidatori.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
8.	Generale Dogbo Blé	nato il 2 febbraio 1959 a Daloa	Capo di corpo d'armata della Guardia repubblicana - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
9.	Bohoun Bouabré Paul Antoine	nato il 9 febbraio 1957 a Issia n. di passaporto: PD AE 015 FO 02	Ex Ministro di Stato, dirigente dell'FPI - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali.
10.	Sottoprefetto Oulaï Delefosse	nato il 28 ottobre 1968	Responsabile dell'Unione patriottica per la resistenza del Grande Ovest (UPRGO) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
11.	Ammiraglio Vagba Faussignau	nato il 31 dicembre 1954 a Bobia	Comandante della Marina ivoriana; Vicecapo di stato maggiore - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
12.	Pasteur Gammi		Capo del Movimento ivoriano per la liberazione dell'Ovest (MILOCI) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
13.	Laurent Gbagbo	nato il 31 maggio 1945 a Gagnoa	Sedicente Presidente della Repubblica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali.
14.	Simone Gbagbo	nata il 20 giugno 1949 a Moossou	Presidente del gruppo del Fronte popolare ivoriano (FPI) all'Assemblea nazionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
15.	Generale Guiai Bi Poin	nato il 31 dicembre 1954 a Gounela	Capo del Centro di comando delle operazioni di sicurezza (CECOS) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
16.	Denis Maho Glofiei	nato nel Val de Marne	Responsabile del Fronte di liberazione del Grande Ovest (FLGO) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
17.	Capitano Anselme Séka Yapo	nato il 2 maggio 1973 a Adzopé	Guardia del corpo di Gbagbo – Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
18.	Désiré Tagro	nato il 27 gennaio 1959 a Issia n. di passaporto: PD - AE 065FH08	Segretario generale della sedicente "presidenza" di Gbagbo - Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali. Implicazione nella repressione violenta dei moti popolari di febbraio, novembre e dicembre 2010.
19.	Yao N'Dré	nato il 29 dicembre 1956	Presidente del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
20.	Yanon Yapo		Sedicente Guardasigilli, Ministro della giustizia e dei diritti umani - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
21.	Dogou Alain	nato il 16 luglio 1964 a Aboisso n. di passaporto: PD-AE/053FR05 (scadenza 27 maggio 2011)	Sedicente Ministro della difesa e della protezione civile – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
22.	Emile Guiriéoulou	nato l' gennaio 1949 a Guiglo n. di passaporto: PD-AE/008GO03 (scadenza 14 marzo 2013)	Sedicente Ministro dell'interno - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
23.	Charles Désiré Noël Laurent Dallo	nato il 23 dicembre 1955 a Gagnoa n. di passaporto: 08AA19843 (scadenza 13 ottobre 2013)	Sedicente Ministro dell'economia e delle finanze – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
24.	Augustin Kouadio Komoé	nato il 19 settembre 1961 a Kokomian n. di passaporto: PD-AE/010GO03 (scadenza 14 marzo 2013)	Sedicente Ministro delle risorse minerarie e dell'energia - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
25.	Christine Adjobi Nebout (alias Aya Christine Rosalie Adjobi nata Nebout)	nata il 24 luglio 1949 a Grand Bassam n. di passaporto: PD-AE/017FY12 (scadenza 14 dicembre 2011)	Sedicente Ministro della sanità e della lotta all'AIDS - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
26.	Yapo Atsé Benjamin	nato l'1 gennaio 1951 a Akoupé n. di passaporto: PD-AE/089GO04 (scadenza 1 aprile 2013), PS-AE/057AN06	Sedicente Ministro dell'edilizia e urbanistica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
27.	Coulibaly Issa Malick	nato il 19 agosto 1953 a Korhogo n. di passaporto: PD-AE/058GB05 (scadenza 10 maggio 2012)	Sedicente Ministro dell'agricoltura - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
28.	Ahoua Don Mello	nato il 23 giugno 1958 a Bongo- uanou n. di passaporto: PD-AE/044GN02 (scadenza 23 febbraio 2013)	Sedicente Ministro delle infrastrutture e del risanamento, Portavoce del governo - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
29.	N'Goua Abi Blaise		Sedicente Ministro dei trasporti - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
30.	Anne Jacqueline Lohouès Oble	nata il 7 novembre 1950 a Dabou n. di passaporto: PD-AE/050GU08 (scadenza 4 agosto 2013)	Sedicente Ministro della pubblica istruzione - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
31.	Angèle Gnonsoa (alias Zon Sahon)	nata l'1 gennaio 1940 a Taï n. di passaporto: PD-AE/040ER05 (scadenza 28 maggio 2012)	Sedicente Ministro dell'istruzione tecnica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
32.	Koffi Koffi Lazare		Sedicente Ministro dell'ambiente e delle risorse idriche e forestali - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
33.	Elisabeth Badjo Djékouri coniugata Dagbo Jeannie	nata il 24 dicembre 1971 a Lakota n. di passaporto: 08AA15517 (scadenza 25 novembre 2013), PS-AE/040HD12 (scadenza 1 dicembre 2011)	Sedicente Ministro della funzione pubblica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
34.	Charles Blé Goudé	nato l'1 gennaio 1972 a Kph passaporto scaduto: DD-AE/088OH12	Sedicente Ministro della gioventù, della formazione professionale e dell'occupazione; Presidente del Congresso panafricano dei giovani e dei patrioti (COJEP) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo. NB - sottoposto fin dal 2005 alle sanzioni decretate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
35.	Philippe Attey	nato il 10 ottobre 1951 a Agboville passaporto scaduto: AE/32AH06	Sedicente Ministro dell'industria e dello sviluppo del settore privato - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
36.	Danièle Boni Claverie (doppia cittadinanza francese e ivoriana)		Sedicente Ministro della condizione femminile, della famiglia e dell'infanzia: Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
37.	Ettien Amoikon		Sedicente Ministro delle tecniche d'informazione e di comunicazione - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
38.	Ouattara Gnonzié		Sedicente Ministro della comunicazione - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
39.	Alphonse Voho Sahi	nato il 15 giugno 1958 a Gueyede n. di passaporto: PD-AE/066FP04 (scadenza 1 aprile 2011)	Sedicente Ministro della cultura - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
40.	Kata Kéké (alias Keke Joseph Kata)	nato l'1 gennaio 1951 a Daloa n. di passaporto: PD-AE/086FO02 (scadenza 27 febbraio 2011)	Sedicente Ministro della ricerca scientifica - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
41.	Franck Guéi	nato il 20 febbraio 1967 a n. di passaporto: PD-AE/082GL12 (scadenza 22 dicembre 2012)	Sedicente Ministro dello sport - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
42.	Touré Amara		Sedicente Ministro del commercio - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
43.	Kouamé Sécéré Richard		Sedicente Ministro del turismo e dell'artigianato - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
44.	Anne Gnahouret Tatret		Sedicente Ministro della solidarietà, della ricostruzione e della coesione sociale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
45.	Nyamien Messou	nato il 20 giugno 1954 a Bongo-uanou passaporto scaduto: PD-AE/056FE05 (scadenza 29 maggio 2010)	Sedicente Ministro del lavoro - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
46.	Koné Katina Justin		Sedicente Ministro delegato al bilancio - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
47.	N'Guessan Yao Thomas		Sedicente Ministro delegato presso il ministro della pubblica istruzione, incaricato dell'istruzione superiore - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
48.	Lago Daléba Loan Odette	nata l'1 gennaio 1955 a Foleu n. di passaporto: 08AA68945 (scadenza 29 aprile 2014)	Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato della vita scolastica e studentesca - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
49.	Georges Armand Alexis Ouégnin	nato il 27 agosto 1953 a Bouaké n. di passaporto: 08AA59267 (scadenza 24 marzo 2014)	Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato dell'assistenza medica universale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
50.	Dogo Djéréké Raphaël		Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato delle persone con disabilità - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
51.	Dosso Charles Radel Durando		Sedicente Sottosegretario di Stato incaricato delle vittime di guerra - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, e rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali, mediante il coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo
52.	Timothée Ahoua N'Guetta	nato il 25 aprile 1931 a Aboisso n. di passaporto: PD-AE/084FK10 (scadenza 20 ottobre 2013)	Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
53.	Jacques André Daligou Monoko		Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
54.	Bruno Walé Ekpo		Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
55.	Félix Tano Kouakou	nato il 12 marzo 1959 a Ouelle n. di passaporto: PD-AE/091FD05 (scadenza 13 maggio 2010)	Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
56.	Hortense Kouassi Angoran		Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
57.	Joséphine Suzanne Touré	nata il 28 febbraio 1972 a Abidjan nn. di passaporto: PD-AE/032GL12 (scadenza 7 dicembre 2012), 08AA62264 (scadenza 6 aprile 2014)	Membro del Consiglio costituzionale - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'esito delle elezioni presidenziali; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
58.	Konaté Navigué	nato il 4 marzo 1974 a Tindara n. di passaporto: PD-AE/076FE06 (scadenza 5 giugno 2010)	Presidente della sezione giovanile dell'FPI (Fronte popolare ivoriano) - Istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
59.	Patrice Baï		Consigliere dell'ex Presidente Gbagbo per la sicurezza - Coordinamento delle azioni intimidatorie nei confronti degli oppositori; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
60.	Marcel Gossio	nato il 18 febbraio 1951 a Adjamé n. di passaporto: 08AA14345 (scadenza 6 ottobre 2013)	Direttore generale del Porto autonomo di Abidjan - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
61.	Alphonse Mangly (alias Mangley)	nato l'1 gennaio 1958 a Danané nn. di passaporto: 04LE57580 (scadenza 16 giugno 2011), PS-AE/077HK08 (scadenza 3 agosto 2012), PD-AE/065GK11 (scadenza 15 novembre 2012), PD-AE/065GK11 (scadenza 15 novembre 2012)	Direttore generale delle dogane - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
62.	Marc Gnatoa		Capo dell'FSCO (Fronte per la messa in sicurezza dell'area centro-occidentale) - Partecipazione ad azioni repressive. Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
63.	Moussa Touré Zéguen	nato il 9 settembre 1944 passaporto scaduto: AE/46CR05	Segretario generale dei GPP (Raggruppamento dei patrioti per la pace); Responsabile di milizia. Partecipazione alla repressione seguita al secondo turno delle elezioni presidenziali. Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante il rifiuto di deporre le armi e di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
64.	Bro Grébé Geneviève nata Yobou	nata il 13 marzo 1953 a Grand Alepé n. di passaporto: PD-AE/072ER06 (scadenza 6 giugno 2012)	Presidente delle Patriote ivoiriane – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
65.	Lorougnon Souhonon Marie Odette nata Gnabri		Segretario nazionale della sezione femminile dell'FPI (Fronte popolare ivoiriano) – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
66.	Felix Nanihio		Segretario generale del Consiglio nazionale della comunicazione audiovisiva (CNCA) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
67.	Stéphane Kipré		Direttore editoriale della testata <i>Le Quotidien</i> di Abidjan - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.
68.	Lahoua Souanga Etienne (alias César Etou)		Direttore editoriale e direttore responsabile della testata <i>Notre Voie</i> - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.
69.	Jean Baptiste Akrou	nato l'1 gennaio 1956 a Yamoussoukro n. di passaporto: 08AA15000 (scadenza 5 ottobre 2013)	Direttore generale della testata <i>Fraternité Matin</i> – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
70.	Generale di corpo d'armata Philippe Mangou		Capo di Stato maggiore delle forze armate - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
71.	Generale Affro (Gendarmeria)		Aggiunto presso il Comando supremo della Gendarmeria - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
72.	Ottro Laurent Zirignon	nato l'1 gennaio 1943 a Gagnoa nn. di passaporto: 08AB47683 (scadenza 26 gennaio 2015), PD-AE/062FR06 (scadenza 1 giugno 2011), 97LB96734	Presidente del consiglio d'amministrazione della Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
73.	Kassoum Fadika	nato il 7 giugno 1962 a Man n. di passaporto: 08AA57836 (scadenza 1 aprile 2014)	Direttore della PETROCI - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
74.	Djédjé Mama Ohoua Simone	nata l'1 gennaio 1957 a Zialegrehoa o a Gagnoa n. di passaporto: 08AA23624 (scadenza 22 ottobre 2013), PD-AE/006FR05	Direttore generale del Tesoro - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
75.	Kessé Feh Lambert	nato il 22 novembre 1948 a Gbonne n. di passaporto: PD-AE/047FP03 (scadenza 26 marzo 2011)	Direttore generale dell'amministrazione tributaria - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
76.	Aubert Zohoré		Consigliere speciale di Gbagbo per l'economia - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
77.	Thierry Legré		Membro del movimento dei giovani patrioti - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
78.	Generale di corpo d'armata Kassaraté Edouard Tiapé		Comandante supremo della Gendarmeria - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
79.	Colonnel-maggiore Babri Gohourou Hilaire		Portavoce delle Forze di sicurezza ivoriane - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; istigazione pubblica all'odio e alla violenza; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
80.	Commissario superiore Yoro Claude		Direttore della squadra mobile della polizia nazionale - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
81.	Commissario capo Loba Gnango Emmanuel Patrick		Comandante della brigata antisommossa (BAE) - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
82.	Capitano Guei Badia		Base navale, Marina militare - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
83.	Tenente Ourigou Bawa		Base navale, Marina militare - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
84.	Commissario capo Joachim Robe Gogo		Responsabile operativo del Centro di comando delle operazioni di sicurezza (CECOS) - Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
85.	Gilbert Anoh N'Guessan		Presidente del Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao (CGFCC) - Rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto; concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.

B. Entità

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	PETROCI (Société Nationale d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire)	Abidjan Plateau, Palazzo les Hévéas - 14 boulevard Carde	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
2.	SIR (Société Ivoirienne de Raffinage)	Abidjan Port Bouët, Route de Vridi - Boulevard de Petit Bassam	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
3.	Porto autonomo di Abidjan	Abidjan Vridi, Zona portuale	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
4.	Porto autonomo di San Pedro	San Pedro, Zona portuale Rappresentanza ad Abidjan: Palazzo Ancien Monoprix, di fronte alla Gare Sud Plateau - 1° piano lato Rue du Commerce	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
5.	BNI (Banque Nationale d'Investissement)	Abidjan Plateau, Avenue Marchand – Palazzo SCIAM	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
6.	BFA (Banque pour le Financement de l'Agriculture)	Abidjan Plateau, Rue Lecoeur – Palazzo Alliance B, 2° – 4° piano	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
7.	Versus Bank	Abidjan Plateau, Avenue Botreau Roussel – Palazzo CRRAE UMOA, dietro la BCEAO, di fronte alla rue des Banques	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
8.	CGFCC (Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao)	Abidjan Plateau - Palazzo CAI-STAB, 23° piano	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
9.	APROCANCI (Association des Producteurs de Caoutchouc Naturel de Côte d'Ivoire)	Cocody II Plateau Boulevard Latrille – Sicogi, isolato A, palazzo D, 1° piano	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
10.	SOGEPE (Société de gestion du patrimoine de l'électricité)	Abidjan Plateau, Place de la République - Palazzo EECI, 15° piano	Concorso nel finanziamento dell'amministrazione illegittima di Laurent Gbagbo.
11.	RTI (Radio Televisione Ivoiriana)	Cocody Boulevard des Martyrs, 08 - BP 883 - Abidjan 08 - Costa d'Avorio	Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2011

relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sigillanti per impiego non strutturale nei giunti di edifici e di piani di camminamento pedonali

[notificata con il numero C(2011) 62]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/19/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione è tenuta a scegliere, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, una delle due procedure relative all'attestazione della conformità di un prodotto. Il suddetto articolo prescrive alla Commissione di optare per la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza. È pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, applicato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della medesima direttiva, debba intervenire un organismo riconosciuto.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 4, prevede che la procedura così stabilita sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche. È quindi opportuno individuare i prodotti o il gruppo di prodotti cui si riferiscono le specifiche tecniche.
- (3) Le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte dettagliatamente nell'allegato III della medesima direttiva. Occorre quindi specificare chiaramente i metodi con cui applicare le due

procedure ad ogni prodotto o gruppo di prodotti facendo riferimento all'allegato III, dato che in tale allegato si raccomandano determinati sistemi.

- (4) La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi definiti alla voce «Possibilità 1» senza sorveglianza permanente, e alle voci «Possibilità 2» e «Possibilità 3» di cui all'allegato III, sezione 2, punto ii), mentre la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, sezione 2, punto i), e alla voce «Possibilità 1» con sorveglianza permanente, contemplata nell'allegato III, sezione 2, punto ii),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica gestito dal fabbricante, un organismo riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per le norme armonizzate europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

ALLEGATO I

Sigillanti per impieghi non strutturali in edifici e in piani di camminamento pedonali:

- 1) sigillanti per pareti esterne e/o interne, partizioni;
 - 2) sigillanti per vetrate (eccetto per acquari, per vetrate strutturali, primo sigillante esterno per la fabbricazione di vetri isolati, vetrate orizzontali (meno di 7°) e vetro organico);
 - 3) sigillanti per giunti sanitari (eccetto per applicazioni industriali, a contatto con acqua potabile, subacquee (in piscine, sistemi fognari ecc.) e a contatto con generi alimentari);
 - 4) sigillanti per piani di camminamento pedonali (eccetto per contenimento chimico, per uso sommerso, strade ed altre zone di traffico, aeroporti ed impianti di trattamento delle acque reflue).
-

ALLEGATO II

Nota: per i prodotti aventi più di uno degli impieghi previsti per i gruppi di prodotti di seguito indicati, i compiti dell'organismo riconosciuto, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

SIGILLANTI PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI IN EDIFICI E IN PIANI DI CAMMINAMENTO PEDONALI (1/2)**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli impieghi previsti elencati di seguito, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle pertinenti norme europee armonizzate:

Prodotto	Impiego previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di AdC
— Sigillanti per pareti esterne	Applicazioni esterne	—	3
— Sigillanti per pareti interne, partizioni	Applicazioni interne	—	4
— Sigillanti per vetrate	Per impieghi in opere edilizie	—	3
— Sigillanti per piani di camminamento pedonali		—	3
— Sigillati per giunti sanitari		—	3

Sistema 3: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono essere applicabili anche nel caso in cui non sia necessario determinare la prestazione per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.

GRUPPO DI PRODOTTI

SIGILLANTI PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI IN EDIFICI E IN PIANI DI CAMMINAMENTO PEDONALI (2/2)**Sistemi di attestazione di conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati nel seguito, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle pertinenti norme europee armonizzate:

Prodotto	Impieghi previsti	Livello(i) o classe(i) (reazione al fuoco)	Sistema di attestazione della conformità
Sigillanti per impieghi non strutturali in edifici e in percorsi pedonali	Per gli impieghi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)	1
		A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E	3
		(da A1 a E) (***), F	4

Sistema 1: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(*) Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico).

(**) Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*).

(***) Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali della classe A1, a norma della decisione 96/603/CE).

Le specifiche del sistema devono essere applicabili anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 13 dicembre 2010
relativa all'aumento di capitale della Banca centrale europea
(BCE/2010/26)
(2011/20/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l'articolo 28.1,

visto il regolamento (CE) n. 1009/2000 del Consiglio dell'8 maggio 2000 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della prima frase dell'articolo 28.1 dello statuto del SEBC, il capitale della Banca centrale europea (BCE) è di 5 000 milioni di EUR. Il capitale della BCE è stato aumentato di 5 760 652 402,58 EUR in conformità all'articolo 48.3 dello statuto del SEBC come conseguenza dell'accesso degli Stati membri all'Unione europea e dell'ingresso delle rispettive banche centrali nazionali nel Sistema europeo di banche centrali.

(2) Ai sensi della seconda frase dell'articolo 28.1 dello statuto del SEBC, il capitale della BCE può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal consiglio direttivo della BCE, con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 10.3 dello statuto del SEBC, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del procedimento di cui all'articolo 41 dello statuto del SEBC.

(3) Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1009/2000, il consiglio direttivo della BCE ha facoltà di aumentare il capitale della BCE oltre l'ammontare di cui alla prima frase dell'articolo 28, paragrafo 1, dello statuto del SEBC di un ammontare supplementare fino a 5 000 milioni di EUR.

(4) Ai sensi del quarto considerando del regolamento (CE) n. 1009/2000, il regolamento stabilisce un limite agli aumenti futuri del capitale della BCE, consentendo in tal modo al consiglio direttivo della BCE di decidere un aumento effettivo in una fase futura al fine di mantenere l'adeguatezza della base patrimoniale necessaria per sostenere le operazioni della BCE.

(5) Tenuto conto dell'espansione del volume del bilancio della BCE negli ultimi anni, si ritiene necessario aumentare il capitale della BCE di 5 000 milioni di EUR al fine di mantenere l'adeguatezza della base patrimoniale necessaria a sostenere le operazioni della BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Aumento di capitale della BCE

Il capitale della BCE è aumentato di 5 000 milioni di EUR da 5 760 652 402,58 EUR a 10 760 652 402,58 EUR.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 29 dicembre 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2010.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 115 del 16.5.2000, pag. 1.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 dicembre 2010

relativa al versamento dell'aumento di capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro

(BCE/2010/27)

(2011/21/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l'articolo 28.3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2008/24 del 12 dicembre 2008 che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti ⁽¹⁾ ha stabilito la forma e la misura in cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro erano tenute a versare il capitale della Banca centrale europea (BCE) il 1° gennaio 2009.
- (2) Ai sensi dell'articolo 1 della decisione BCE/2010/26 del 13 dicembre 2010 relativa all'aumento del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾, il capitale della BCE è stato aumentato di 5 000 milioni di EUR, da 5 760 652 402,58 EUR a 10 760 652 402,58 EUR, a decorrere dal 29 dicembre 2010.
- (3) La decisione BCE/2008/23 del 12 dicembre 2008 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽³⁾ fissa lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE ai sensi dell'articolo 29.3 dello statuto del SEBC e stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale (di seguito «ponderazioni»).
- (4) Ai sensi dell'articolo 28.3 dello statuto del SEBC, il consiglio direttivo, deliberando con la maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3 dello statuto del SEBC, determina la misura e la forma in cui il capitale è versato.
- (5) In virtù dell'articolo 1 della decisione 2010/416/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1° gennaio 2011 ⁽⁴⁾, l'Estonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la

deroga ad essa concessa ai sensi dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003 ⁽⁵⁾ è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2011.

- (6) Conformemente alla decisione BCE/2010/34 del 31 dicembre 2010 relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Eesti Pank ⁽⁶⁾, la Eesti Pank è soggetta all'obbligo di versare la restante quota di capitale sottoscritto della BCE a decorrere dal 1° gennaio 2011, tenuto conto dell'aumento del capitale della BCE a decorrere dal 29 dicembre 2010 e della forma in cui il capitale deve essere versato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misura e forma del capitale sottoscritto e versato

1. Tenuto conto delle ponderazioni stabilite nell'articolo 2 della decisione BCE/2008/23 e dell'aumento del capitale della BCE in conformità all'articolo 1 della decisione BCE/2010/26, ciascuna BCN dovrebbe avere un capitale sottoscritto complessivo pari all'importo indicato nella tabella che segue:

BCN	EUR
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	261 010 384,68
Deutsche Bundesbank	2 037 777 027,43
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	119 518 566,24
Banca di Grecia	211 436 059,06
Banco de España	893 564 575,51
Banque de France	1 530 293 899,48
Banca d'Italia	1 344 715 688,14
Banca centrale di Cipro	14 731 333,14
Banque centrale du Luxembourg	18 798 859,75

⁽¹⁾ GU L 21 del 24.1.2009, pag. 69.

⁽²⁾ Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 21 del 24.1.2009, pag. 66.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24.

⁽⁵⁾ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

⁽⁶⁾ Cfr. pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.

BCN	EUR
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	6 800 732,32
De Nederlandsche Bank	429 156 339,12
Oesterreichische Nationalbank	208 939 587,70
Banco de Portugal	188 354 459,65
Banka Slovenije	35 381 025,10
Národná banka Slovenska	74 614 363,76
Suomen Pankki	134 927 820,48

2. Ciascuna BCN dovrebbe versare l'importo aggiuntivo indicato nella tabella che segue:

BCN	EUR
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	121 280 000
Deutsche Bundesbank	946 865 000
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	55 535 000
Banca di Grecia	98 245 000
Banco de España	415 200 000
Banque de France	711 060 000
Banca d'Italia	624 830 000
Banca centrale di Cipro	6 845 000
Banque centrale du Luxembourg	8 735 000
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	3 160 000

BCN	EUR
De Nederlandsche Bank	199 410 000
Oesterreichische Nationalbank	97 085 000
Banco de Portugal	87 520 000
Banka Slovenije	16 440 000
Národná banka Slovenska	34 670 000
Suomen Pankki	62 695 000

3. Le BCN versano le somme specificate al paragrafo 2 alla BCE mediante trasferimento da compiersi attraverso il Sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2).

4. Ciascuna BCN versa le quote dell'aumento di capitale in tre rate annuali di pari importo. Il pagamento della prima rata ha luogo il 29 dicembre 2010, le rate seguenti sono pagate due giorni lavorativi prima dell'ultimo giorno di operatività di TARGET2 dei due anni seguenti.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 29 dicembre 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2010.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 dicembre 2010

relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro

(BCE/2010/28)

(2011/22/UE)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47 dello statuto del SEBC dispone che le banche centrali degli Stati membri con deroga (di seguito «BCN non appartenenti all'area dell'euro») non versino il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale decida, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea (BCE) ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima debba essere versata a titolo di contributo ai costi operativi della BCE.
- (2) L'articolo 1 della decisione BCE/2008/28 del 15 dicembre 2008 che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti ⁽¹⁾, dispone che le BCN non appartenenti all'area dell'euro versino il 7 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritta a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (3) La decisione BCE/2008/23 del 12 dicembre 2008 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali na-

zionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾ fissa lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE ai sensi dell'articolo 29.3 dello statuto del SEBC e stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di capitale (di seguito «ponderazioni»).

- (4) Ai sensi dell'articolo 1 della decisione BCE/2010/26 del 13 dicembre 2010 relativa all'aumento del capitale della Banca centrale europea ⁽³⁾, il capitale della BCE è stato aumentato di 5 000 milioni di EUR, da 5 760 652 402,58 EUR a 10 760 652 402,58 EUR, a decorrere dal 29 dicembre 2010.
- (5) L'aumento del capitale della BCE richiederebbe alle BCN non appartenenti all'area dell'euro il versamento del 7 % della rispettiva quota di capitale sottoscritto, sebbene i costi operativi non giustifichino un contributo più elevato in termini assoluti. Al fine di evitare l'aumento, da parte delle BCN non appartenenti all'area dell'euro, del contributo ai costi operativi della BCE è necessario diminuire la percentuale che le BCN non appartenenti all'area dell'euro devono versare, cosicché l'ammontare versato rimanga ad un livello simile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misura e forma del capitale sottoscritto e versato

Ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritta della BCE a decorrere dal 29 dicembre 2010. Tenuto conto delle ponderazioni stabilite nell'articolo 2 della decisione BCE/2008/23, ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro dovrebbe avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all'ammontare indicato nella tabella che segue:

BCN non appartenenti all'area dell'euro	Capitale sottoscritto al 29 dicembre 2010 (in EUR)	Capitale versato al 29 dicembre 2010 (in EUR)
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	93 467 026,77	3 505 013,50
Česká národní banka	155 728 161,57	5 839 806,06
Danmarks Nationalbank	159 634 278,39	5 986 285,44
Eesti Pank	19 261 567,80	722 308,79
Latvijas Banka	30 527 970,87	1 144 798,91

⁽¹⁾ GU L 21 del 24.1.2009, pag. 81.

⁽²⁾ GU L 21 del 24.1.2009, pag. 66.

⁽³⁾ Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

BCN non appartenenti all'area dell'euro	Capitale sottoscritto al 29 dicembre 2010 (in EUR)	Capitale versato al 29 dicembre 2010 (in EUR)
Lietuvos bankas	45 797 336,63	1 717 400,12
Magyar Nemzeti Bank	149 099 599,69	5 591 234,99
Narodowy Bank Polski	526 776 977,72	19 754 136,66
Banca Națională a României	265 196 278,46	9 944 860,44
Sveriges Riksbank	242 997 052,56	9 112 389,47
Bank of England	1 562 145 430,59	58 580 453,65

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Considerato che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro ha già versato il 7 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, nella misura prevista al 28 dicembre 2010 ai sensi della decisione BCE/2008/28, ciascuna di esse dovrebbe versare l'ammontare aggiuntivo specificato nella tabella che segue, che consiste nella differenza fra il capitale versato specificato nell'articolo 1 e l'importo versato in passato:

BCN non appartenenti all'area dell'euro	(in EUR)
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	2 421,63
Česká národní banka	4 034,75
Danmarks Nationalbank	4 135,95
Eesti Pank	499,04
Latvijas Banka	790,95
Lietuvos bankas	1 186,56
Magyar Nemzeti Bank	3 863,01
Narodowy Bank Polski	13 648,22
Banca Națională a României	6 870,95
Sveriges Riksbank	6 295,79
Bank of England	40 473,51

2. Le BCN non appartenenti all'area dell'euro versano alla BCE le somme di cui al paragrafo 1 mediante un trasferimento separato da compiersi il 29 dicembre 2010 attraverso il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2).

3. Qualora una BCN non appartenente all'area dell'euro non abbia accesso a TARGET2, gli importi descritti nell'articolo 1 dovranno essere trasferiti tramite accredito su un conto designato a tempo debito dalla BCE o dalla BCN non appartenente all'area dell'euro.

2. La decisione BCE/2008/28 è abrogata a decorrere dal 29 dicembre 2010.

3. Qualunque riferimento alla decisione BCE/2008/28 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2010.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 29 dicembre 2010.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 dicembre 2010

relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Eesti Pank

(BCE/2010/34)

(2011/23/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare gli articoli 30.1, 30.3, 48.1 e 48.2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 1 della decisione del Consiglio 2010/416/UE, del 13 luglio 2010, a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1° gennaio 2011⁽¹⁾, l'Estonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del 2003⁽²⁾ è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2011.
- (2) L'articolo 48.1 dello statuto del SEBC dispone che la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versi la quota di capitale della Banca centrale europea (BCE) da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro. La ponderazione della Eesti Pank nello schema di capitale della BCE è pari a 0,1790 %, in virtù dell'articolo 2 della decisione BCE/2008/23, del 12 dicembre 2008, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea⁽³⁾. La Eesti Pank ha già versato parte della propria quota nel capitale sottoscritto della BCE, conformemente all'articolo 1 della decisione BCE/2010/28, del 13 dicembre 2010, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 1 della decisione BCE/2010/26 del 13 dicembre 2010 relativa all'aumento di capitale della Banca centrale europea⁽⁵⁾ il capitale della BCE è stato incrementato di 5 000 milioni di EUR, da

5 760 652 402,58 EUR a 10 760 652 402,58 EUR, a decorrere dal 29 dicembre 2010. Ai sensi dell'articolo 1 della decisione BCE/2010/27 del 13 dicembre 2010 relativa al versamento dell'aumento di capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro⁽⁶⁾ l'aumento di capitale deve essere versato interamente in tre rate annuali di eguale importo.

- (4) Di conseguenza, la Eesti Pank dovrebbe versare le restanti parti della sua quota di capitale sottoscritto della BCE, che corrisponde a 18 539 259,01 EUR, come segue: il 3 gennaio 2011 la somma di 9 589 259,01 quale risultato della moltiplicazione del capitale della BCE sottoscritto il 28 dicembre 2010 (5 760 652 402,58 EUR) per la ponderazione della Eesti Pank (0,1790 %), meno la parte già versata della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, in conformità della decisione BCE/2010/27, e la somma supplementare di 8 950 000,00 che risulta dalla moltiplicazione dell'ammontare dell'aumento del capitale della BCE sottoscritto (5 000 000 000 EUR) per la ponderazione della Eesti Pank. La Eesti Pank dovrebbe versare l'ultimo ammontare in tre rate di eguale importo. La prima rata deve essere versata unitamente alla somma di 9 589 259,01 EUR e ciascuna delle altre due rate di 2 983 333,33 due giorni lavorativi prima dell'ultimo giorno di operatività di TARGET2, rispettivamente del 2011 e del 2012.
- (5) L'articolo 48.1, in combinato disposto con l'articolo 30.1, dello statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata deve anche trasferire alla BCE attività di riserva in valuta. In conformità dell'articolo 48.1 dello statuto del SEBC, la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1 dello statuto del SEBC, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN in questione e il numero di quote già versate dalle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l'euro. Nel determinare le «attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell'articolo 30.1», si dovrebbe tenere debito conto dei precedenti adeguamenti dello schema di capitale⁽⁷⁾ ai sensi dell'articolo 29.3 dello Statuto del SEBC, nonché

⁽¹⁾ GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24.

⁽²⁾ Atto contenente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e le modifiche ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

⁽³⁾ GU L 21 del 24.1.2009, pag. 66.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Cfr. pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ La decisione BCE/2003/17 del 18 dicembre 2003 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 27), e la decisione BCE/2008/23 del 12 dicembre 2008 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 66).

delle estensioni dello schema di capitale ai sensi dell'articolo 48.3 dello Statuto del SEBC ⁽¹⁾. Di conseguenza, conformemente alla decisione BCE/2008/27, del 12 dicembre 2008, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite ⁽²⁾, l'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in virtù dell'articolo 30.1 dello Statuto del SEBC è pari a 145 853 596,60 EUR.

- (6) Le attività di riserva in valuta che la Eesti Pank è tenuta a trasferire dovrebbero essere denominate in yen giapponesi e oro.
- (7) L'articolo 30.3 dello statuto del SEBC dispone che la BCE debba accreditare in favore della BCN di ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro un credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE. Le disposizioni riguardanti la denominazione e la remunerazione dei crediti che sono stati già accreditati alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro ⁽³⁾ dovrebbero applicarsi anche alla denominazione e remunerazione dei crediti della Eesti Pank.
- (8) L'articolo 48.2 dello statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, contribuisca alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto economico, quale risulti al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. L'ammontare di tale contributo è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC.
- (9) In applicazione analogica dell'articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea ⁽⁴⁾, il governatore della Eesti Pank ha avuto l'opportunità di presentare osservazioni alla presente decisione prima della sua adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- a) per «attività di riserva in valuta» si intendono oro o contante;

⁽¹⁾ La decisione BCE/2004/5 del 22 aprile 2004 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 5), e la decisione BCE/2006/21 del 15 dicembre 2006 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 24 del 31.1.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 21 del 24.1.2009, pag. 77.

⁽³⁾ In conformità all'Indirizzo BCE/2000/15 del 3 novembre 1998 come modificato dall'Indirizzo del 16 novembre 2000 avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 114).

⁽⁴⁾ Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

- b) per «oro» si intendono le onces di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association;
- c) per «contante» s'intende la moneta avente corso legale in Giappone (yen giapponesi).

Articolo 2

Misura e forma del capitale versato

1. La Eesti Pank versa la parte rimanente della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, pari a 18 539 259,01 EUR.
2. Il 3 gennaio 2011, la Eesti Pank versa alla BCE una prima rata di 12 572 592,35 EUR mediante un trasferimento attraverso il Sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2). La Eesti Pank paga due ulteriori rate di 2 983 333,33 EUR, ciascuna due giorni lavorativi prima dell'ultimo giorno di operatività di TARGET2 del 2011 e del 2012, rispettivamente.
3. Il 3 gennaio 2011, mediante un distinto trasferimento mediante TARGET2, la Eesti Pank versa alla BCE gli interessi maturati al 1° e al 2 gennaio 2011 sull'importo dovuto alla BCE ai sensi della prima frase del paragrafo 2. Tali interessi sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 3

Trasferimento delle attività di riserva in valuta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi conseguentemente, la Eesti Pank trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta, denominate in yen giapponesi e oro, per un importo pari a 145 853 596,60 EUR, nel modo che segue:

Equivalente in euro degli yen giapponesi in contante	Equivalente in euro dell'oro	Importo totale dell'equivalente in euro
123 975 557,11	21 878 039,49	145 853 596,60

2. L'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Eesti Pank è tenuta a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra l'euro e lo yen giapponese stabiliti a seguito della procedura di consultazione scritta avente durata di 24 ore ed avvenuta il 31 dicembre 2010 tra l'Eurosistema e la Eesti Pank e, nel caso dell'oro, sulla base del prezzo in dollari statunitensi delle onces di oro fino troy fissato sul mercato dell'oro di Londra il 31 dicembre 2010 alle ore 10:30, orario di Londra.

3. La BCE conferma alla Eesti Pank gli importi calcolati in conformità del paragrafo 2 al più presto.

4. La Eesti Pank trasferisce alla BCE yen giapponesi in contanti.

5. Il trasferimento del contante avrà luogo sui conti specificati dalla BCE. La data di regolamento per il contante da trasferirsi alla BCE è il 4 gennaio 2011. La Eesti Pank dà istruzioni per eseguire tali trasferimenti alla BCE.

6. Il valore dell'oro che la Eesti Pank trasferisce alla BCE conformemente al paragrafo 1 sarà quanto più possibile prossimo, ma non superiore a 21 878 039,49 EUR.

7. La Eesti Pank trasferisce l'oro di cui al paragrafo 1 in forma non investita ai conti e luoghi specificati dalla BCE. La data di regolamento per l'oro da trasferirsi alla BCE è il 6 gennaio 2011. La Eesti Pank conferisce istruzioni affinché tali trasferimenti alla BCE siano effettuati.

8. Se la Eesti Pank trasferisce alla BCE oro ad un valore inferiore agli importi specificati al paragrafo 1, il 6 gennaio 2011 trasferisce un importo di yen giapponesi in contanti equivalente alla differenza presso un conto della BCE dalla stessa specificato. Tali yen giapponesi in contanti non fanno parte delle attività di riserva in valuta denominate in yen giapponesi che la Eesti Pank trasferisce alla BCE conformemente a quanto disposto nella colonna di sinistra della tabella inserita al paragrafo 1.

9. L'eventuale differenza tra la somma complessiva dell'equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è regolata conformemente a quanto stabilito nell'accordo del 31 dicembre 2010 tra la Eesti Pank e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Eesti Pank da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ⁽¹⁾.

Articolo 4

Denominazione, remunerazione e scadenza dei crediti pari ai contributi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fatte salve le specificazioni di cui all'articolo 3 riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva in valuta, la BCE accredita alla Eesti Pank un importo denominato in euro, equivalente alla somma complessiva in euro del suo contributo in attività di riserva in valuta. Tale credito ammonta a 103 115 678,01 EUR.

2. Il credito della Eesti Pank è remunerato a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all'85 % del tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3. Il credito è remunerato al termine di ogni esercizio finanziario. Ogni trimestre la BCE informa la Eesti Pank dell'importo cumulativo.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

4. Il credito non è rimborsabile.

Articolo 5

Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e in conformità dell'articolo 3, paragrafi 5 e 6, la Eesti Pank contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre 2010.

2. I contributi della Eesti Pank sono determinati conformemente all'articolo 48.2 dello statuto del SEBC. I riferimenti contenuti all'articolo 48.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» si rifanno alle ponderazioni della Eesti Pank e delle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l'euro nello schema di capitale della BCE, in linea con la decisione BCE/2008/23.

3. Ai fini di cui al paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso d'interesse, di credito, di variazione dei prezzi di mercato e del prezzo dell'oro.

4. Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'approvazione del Consiglio direttivo dei conti annuali della BCE per il 2010, la BCE calcola e conferma alla Eesti Pank l'ammontare del suo contributo di cui al paragrafo 1.

5. Il secondo giorno lavorativo successivo all'approvazione del bilancio della BCE per il 2010 da parte del Consiglio direttivo, la Eesti Pank paga alla BCE mediante TARGET2:

- a) l'ammontare dovuto alla BCE in virtù del paragrafo 4; e
- b) l'interesse maturato sull'ammontare dovuto alla BCE ai sensi del paragrafo 4 dal 1° gennaio 2011 fino alla data del pagamento.

6. Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 6

Competenze

1. Per quanto necessario, il Comitato esecutivo della BCE impartisce istruzioni alla Eesti Pank al fine di ulteriormente specificare ed eseguire ogni disposizione della presente decisione ed al fine di fornire soluzioni adeguate a risolvere ogni eventuale problema.

2. Ogni istruzione impartita dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1 sarà prontamente notificata al Consiglio direttivo, e il Comitato esecutivo si conformerà ad ogni decisione del Consiglio direttivo in proposito.

Articolo 7

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2010.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2011

relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/24/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa ⁽¹⁾ stabilisce i criteri per la certificazione da parte degli Stati membri delle imprese operanti nel settore della difesa stabilite nel loro territorio in quanto destinatarie di prodotti per la difesa in base a licenze generali di trasferimento.
- (2) La certificazione delle imprese è un elemento fondamentale del sistema di licenze semplificato introdotto dalla direttiva 2009/43/CE.
- (3) Le diverse interpretazioni dei criteri di certificazione da parte degli Stati membri potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e la realizzazione del suo obiettivo di semplificazione.
- (4) Un'interpretazione e un'applicazione convergenti dei criteri di certificazione da parte degli Stati membri sono importanti per il reciproco riconoscimento dei certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 6 della direttiva 2009/43/CE e per un'ampia utilizzazione delle licenze generali.
- (5) I rappresentanti degli Stati membri nell'ambito del comitato istituito all'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE hanno suggerito che l'adozione di una raccomandazione della Commissione permetterebbe di ottenere tale interpretazione e applicazione convergenti dei criteri di certificazione.
- (6) I rappresentanti degli Stati membri nell'ambito del comitato istituito all'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE hanno pertanto creato un gruppo di lavoro incaricato

di elaborare orientamenti per la certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE.

- (7) Gli orientamenti definiti nella presente raccomandazione sono basati sulle migliori prassi di alcuni Stati membri, che sono risultate efficienti e praticabili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. I CRITERI DI CERTIFICAZIONE

1.1. Valutazione dei criteri indicati all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b)

Solo le imprese destinatarie che fabbricano effettivamente prodotti per la difesa o semiprodotto per la difesa coperti dalla direttiva 2009/43/CE, consistenti in componenti e/o sistemi o sottosistemi acquisiti presso terzi, al fine di essere commercializzati sotto il proprio nome o marchio, dovrebbero essere oggetto di una certificazione.

Le imprese destinatarie certificate dovrebbero utilizzare i prodotti per la difesa ricevuti in base alle licenze generali di trasferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2009/43/CE per la propria produzione (che comprende l'incorporazione di componenti in altri prodotti, come pezzi di scorta o di ricambio) e non potranno trasferirli o esportarli in quanto tali (salvo a fini di manutenzione o di riparazione) nei casi in cui è necessaria la previa autorizzazione di uno Stato membro di origine.

Le autorità competenti dovrebbero essere in grado, se necessario e prima di rilasciare un certificato, di esigere dall'impresa destinataria una dichiarazione mediante la quale essa si impegna:

- a) ad utilizzare i prodotti per la difesa, ricevuti in base alle licenze generali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2009/43/CE, per la propria produzione;

⁽¹⁾ GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

b) a non ritrasferire o esportare i prodotti in questione in quanto tali, salvo a fini di manutenzione o di riparazione.

1.2. Forniture alle imprese destinatarie che effettuano acquisti a fini esclusivi di utilizzazione da parte delle forze armate di uno Stato membro in base alle licenze generali di trasferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2009/43/CE

Le imprese destinatarie considerate come amministrazioni aggiudicatrici nel senso dell'articolo 1, paragrafo 9 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, che effettuano acquisti a fini esclusivi di utilizzazione da parte delle forze armate di uno Stato membro, dovrebbero essere autorizzate a ricevere prodotti per la difesa in base alle licenze generali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2009/43/CE.

1.3. Valutazione dei criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 2, lettere c) ed f)

Il dirigente di alto livello di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2009/43/CE dovrebbe essere personalmente responsabile del programma interno di conformità o del sistema di gestione di trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa e del personale incaricato del controllo delle esportazioni e dei trasferimenti. Tale dirigente di alto livello dovrebbe essere un membro dell'organismo di direzione dell'impresa.

Quando il certificato è richiesto per una o più unità di produzione, la descrizione della catena delle responsabilità nell'impresa destinataria richiesta all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 2009/43/CE dovrebbe chiaramente instaurare il controllo del dirigente di alto livello sul personale di tali unità incaricate del controllo delle esportazioni e dei trasferimenti.

Le domande e gli orientamenti per la descrizione dei programmi interni di conformità e per le successive valutazioni sono esposti nell'allegato I. Gli Stati membri possono aggiungere altre domande. In questo caso, tali domande devono riguardare il processo di certificazione della qualità.

1.4. Struttura organizzativa da certificare e criteri di valutazione indicati all'articolo 9, paragrafo 2, lettere d) ed e)

L'approccio alla certificazione dipenderà dalla struttura organizzativa dell'impresa destinataria e da come tale impresa delega le responsabilità per il controllo delle esportazioni e dei trasferimenti. L'impresa può essere certificata nel suo insieme o per unità commerciali. Le imprese con unità di

produzione e attività associate a più indirizzi, cui è stata delegata la responsabilità per il controllo delle esportazioni e dei trasferimenti, devono specificare quali di queste unità devono essere coperte dal certificato.

2. LA CERTIFICAZIONE

2.1. Un modello standard di certificato

Si raccomanda di utilizzare un modello di certificato standard di cui all'allegato II.

Il certificato deve essere redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il certificato e preferibilmente in una delle lingue ufficiali di un altro Stato membro, conformemente alle indicazioni dell'impresa destinataria certificata. La data di entrata in vigore del certificato deve apparire sul certificato stesso.

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), il certificato deve esigere che l'impresa destinataria certificata notifichi all'autorità competente tutti i fattori ed eventi verificatisi dopo la concessione del certificato che potrebbero essere tali da influire sulla validità o sul contenuto del certificato stesso. L'impresa destinataria certificata deve in particolare notificare quanto segue:

- a) qualunque cambiamento importante nella sua attività industriale in materia di prodotti per la difesa;
- b) qualunque cambiamento dell'indirizzo al quale i registri concernenti i prodotti per la difesa ricevuti sono consultabili dall'autorità competente.

Nel quadro della lettera a), la pertinenza del cambiamento che giustifica la notifica deve eventualmente essere valutata alla luce delle informazioni già fornite per la registrazione in quanto impresa operante nel settore della difesa o per l'ottenimento di qualunque licenza di attività di difesa o di licenza di fabbricazione.

2.2. Scambio di informazioni concernenti le domande di certificazione delle imprese destinatarie

Ai fini dell'articolo 12 della direttiva 2009/43/CE le autorità competenti nazionali sono incoraggiate a scambiarsi tutte le informazioni pertinenti relative al rilascio dei certificati. Se, per la valutazione di un'impresa destinataria ai fini del rilascio di un certificato, è necessario raccogliere informazioni presso altre autorità competenti, è opportuno che l'autorità competente nazionale per il rilascio si metta in contatto con le altre autorità competenti nazionali interessate prima di rilasciare il certificato.

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

3. CONTROLLO DI CONFORMITÀ

3.1. Poteri delle autorità competenti di effettuare visite di verifica della conformità

Al fine di poter effettuare visite volte a verificare la conformità con le condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'articolo 9, paragrafo 2, gli ispettori designati dall'autorità competente dovrebbero essere abilitati:

- a) ad accedere a tutti i locali pertinenti;
- b) ad esaminare ed acquisire copie dei registri, dati, regolamento interno e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una licenza di trasferimento di un altro Stato membro.

Tali ispezioni dovrebbero essere effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative dello Stato membro nel quale devono essere realizzate.

3.2. Casi che giustificano una nuova valutazione

Una nuova valutazione di conformità con le condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'articolo 9, paragrafo 2, dovrebbe essere realizzata dall'autorità competente nei seguenti casi:

- a) importanti cambiamenti nell'impresa destinataria certificata, compresi quelli riguardanti i cambi dell'organizzazione interna dell'impresa o delle sue attività;
- b) indicazioni da cui risulta che le condizioni e i criteri pertinenti non sono più rispettati dall'impresa destinataria certificata;
- c) quando all'impresa destinataria è stato ingiunto di adottare azioni correttive;
- d) quando la sospensione del certificato deve essere revocata.

3.3. Controllo più attento delle imprese destinatarie di nuova certificazione

Le autorità competenti dovrebbero dedicare particolare attenzione al controllo delle imprese destinatarie di nuova certificazione. Le autorità competenti dovrebbero procedere a un controllo di conformità preferibilmente durante il primo anno che segue la data di rilascio della prima certificazione.

4. MISURE CORRETTIVE, SOSPENSIONE E RITIRO DEI CERTIFICATI

4.1. Decisioni di prescrivere misure correttive

Quando le imprese destinatarie certificate non rispettano più uno o più criteri enumerati all'articolo 9, paragrafo 2

della direttiva 2009/43/CE o le condizioni enunciate nel certificato, e quando l'autorità competente ritiene che la non conformità sia di minore importanza, l'autorità competente dovrebbe, entro un termine non superiore a un mese a decorrere dalla data alla quale è stata constatata per la prima volta la non conformità, adottare la decisione di esigere dall'impresa destinataria che essa adotti misure correttive.

È opportuno che l'autorità competente notifichi immediatamente tale decisione per iscritto all'impresa destinataria. Tale decisione dovrebbe imporre all'impresa destinataria certificata di attuare le misure correttive stabilite entro il termine fissato nella notifica scritta.

Alla scadenza di tale termine, l'autorità competente dovrebbe verificare che la misura correttiva è stata debitamente attuata. Il controllo può comprendere una visita del sito, una riunione con il dirigente di alto livello di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2009/43/CE o con un responsabile da questo nominato, e/o la valutazione dei documenti giustificativi scritti forniti da quest'ultimo.

Entro un termine non superiore a tre mesi dal completamento della verifica, dovrebbe essere inviata all'impresa destinataria certificata una notifica scritta relativa alla valutazione da parte dell'autorità competente della validità delle misure correttive adottate.

4.2. Sospensione e ritiro dei certificati

L'autorità competente dovrebbe sospendere o ritirare il certificato in uno dei casi seguenti:

- a) l'impresa destinataria certificata in questione non ha adottato le misure correttive entro il termine stabilito nella notifica scritta dell'autorità competente che le imponeva di adottarle;
- b) l'impresa destinataria certificata non rispetta uno o più criteri enumerati all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2009/43/CE o le condizioni indicate nel certificato e l'autorità competente ritiene che la non conformità sia di grande importanza.

È opportuno che l'autorità competente notifichi immediatamente per iscritto la decisione di sospensione o di ritiro del certificato all'impresa destinataria certificata e alla Commissione.

L'autorità competente dovrebbe mantenere la sospensione sino a che l'impresa destinataria certificata possa dimostrare la conformità con i criteri enumerati all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2009/43/CE e con le condizioni indicate nel certificato. Al momento della notifica scritta e della sospensione del certificato o nella successiva corrispondenza scritta, l'autorità competente dovrebbe imporre un termine entro il quale l'impresa destinataria certificata deve provare la sua messa in conformità.

4.3. Revoca della sospensione del certificato

Alla scadenza del termine imposto nella decisione di sospensione, l'autorità competente dovrebbe verificare se l'impresa destinataria certificata è in conformità con i criteri indicati all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2009/43/CE e con le condizioni enunciate nel certificato.

Il controllo può comprendere una visita del sito, una riunione con il dirigente di alto livello di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2009/43/CE o con un responsabile da questi nominato, e/o la valutazione dei documenti certificativi scritti forniti dal dirigente di alto livello.

Entro un termine non superiore a un mese dopo la conclusione della verifica, una nuova decisione dovrebbe essere comunicata per iscritto all'impresa destinataria certificata dall'autorità competente, da cui risulti:

a) che la sospensione del certificato è revocata e la data alla quale tale decisione prende effetto;

b) o che la sospensione è mantenuta sino a una data determinata, alla quale si avrà una nuova verifica;

c) o che il certificato è ritirato.

5. SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI LA CERTIFICAZIONE

Quando un certificato è stato rilasciato, sospeso, ritirato o la sospensione di un certificato è stata revocata, l'autorità competente dovrebbe immediatamente notificare la circostanza per iscritto all'impresa destinataria certificata e alla Commissione.

6. SEGUITO DATO

Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 30 giugno 2012.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito a tutte le misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.

7. DESTINATARI

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2011.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

Domande e orientamenti per la descrizione dei programmi interni di conformità e delle successive valutazioni

Settori principali	Domande fondamentali	Raccomandazioni basate sulle migliori prassi	Criteri pertinenti di certificazione
1. Risorse organizzative, umane e tecniche assegnate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni	<p>Quale percentuale delle attività dell'impresa (in termini di fatturato annuo) dipende dalle esportazioni e dai trasferimenti di prodotti soggetti a licenza?</p> <p>Quanti trasferimenti o esportazioni di tali prodotti avvengono in un anno?</p> <p>Quali funzioni nell'impresa (per esempio acquisti, attività tecniche, gestione di progetti, spedizioni) sono coinvolte nel processo di esportazione o di trasferimento e come sono organizzate queste responsabilità?</p> <p>L'impresa dispone di un sistema elettronico di gestione delle esportazioni e dei trasferimenti? Quali ne sono le principali caratteristiche?</p>	<p>L'obiettivo di queste domande è di ottenere informazioni supplementari sull'organizzazione interna dell'impresa, necessarie per valutare l'impatto delle attività di esportazione/di trasferimento sull'impresa e sulle relative procedure operative.</p>	
	<p>Quante persone sono assegnate unicamente alla gestione delle esportazioni e dei trasferimenti o condividono questa responsabilità con altri compiti?</p>	<p>Sono necessarie almeno due persone, al fine di coprire i periodi di congedo, di malattia, ecc.</p>	
	<p>L'impresa fa circolare all'interno il suo impegno scritto di rispetto dei regolamenti in materia di controllo delle esportazioni/dei trasferimenti e di adesione ad eventuali restrizioni applicabili all'utilizzazione finale e all'esportazione?</p> <p>L'impresa fa circolare all'interno il suo impegno scritto di fornire, su richiesta, informazioni relative all'utilizzazione finale/agli utilizzatori finali?</p>	<p>I due impegni scritti devono figurare nei manuali di conformità a disposizione del personale incaricato del controllo delle esportazioni/dei trasferimenti ed anche essere portati a conoscenza di tutti i membri del personale interessati dai controlli delle esportazioni/dei trasferimenti (come ad esempio, il servizio commerciale ...).</p>	<p>Articolo 9, paragrafo 2, lettere d) ed e)</p>
	<p>L'impresa ha rispettato fino ad oggi le regolamentazioni in materia di controllo delle esportazioni/dei trasferimenti?</p>	<p>L'impresa dovrebbe mostrare un buon bilancio per quanto riguarda il rispetto delle regolamentazioni in materia di controllo delle esportazioni/dei trasferimenti.</p>	<p>Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)</p>
	<p>Manuali di conformità sono messi a disposizione del personale assegnato al controllo delle esportazioni/dei trasferimenti, ed aggiornati?</p>	<p>Manuali di conformità ad uso e orientamento del personale assegnato al controllo delle esportazioni/dei trasferimenti dovrebbero essere disponibili, almeno sotto forma elettronica (ad esempio, sull'intranet dell'impresa).</p> <p>Tali manuali dovrebbero comprendere le procedure operative e organizzative che devono essere seguite dal personale assegnato al controllo delle esportazioni/dei trasferimenti.</p> <p>Il personale assegnato al controllo delle esportazioni/dei trasferimenti dovrebbe essere informato quanto più rapidamente possibile sulle modifiche apportate al manuale e che riguardano i loro compiti, nonché sulla data di entrata in vigore.</p>	<p>Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)</p>

Settori principali	Domande fondamentali	Raccomandazioni basate sulle migliori prassi	Criteri pertinenti di certificazione
2. Catena delle responsabilità	Si prega di descrivere la catena di responsabilità per le esportazioni e i trasferimenti nell'impresa.	<p>Le responsabilità in materia di controllo di conformità delle esportazioni/dei trasferimenti dovrebbero essere redatte per iscritto. Il supporto scritto contenente la descrizione della catena delle responsabilità (come i registri o gli organigrammi) dovrebbe essere costantemente aggiornato.</p> <p>La descrizione dovrebbe comprendere particolari sulle eventuali deleghe di poteri e sulle procedure abitualmente seguite in caso di assenza del dirigente di alto livello di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2009/43/CE.</p>	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
	Tale descrizione è sempre consultabile dall'autorità competente?	L'autorità competente dovrebbe sempre avere facile accesso alla catena delle responsabilità, non solo nella fase di applicazione, ma anche per le visite e i controlli ulteriori di conformità.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
	In quale parte dell'impresa si situa la direzione delle esportazioni/dei trasferimenti?	La gestione del controllo delle esportazioni/dei trasferimenti sarà effettuata a livello di ciascun servizio di spedizione, della sede centrale o di un dipartimento di controllo delle esportazioni separato, in funzione delle dimensioni della struttura dell'impresa.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
	Come interagisce con le altre funzioni nell'ambito dell'impresa il personale assegnato al controllo delle esportazioni/dei trasferimenti?	Il personale assegnato al controllo delle esportazioni/dei trasferimenti dovrebbe, per quanto possibile, essere messo al riparo dai conflitti di interesse. Questi soggetti dovrebbero avere il potere di bloccare una transazione.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
	I rapporti tra il personale assegnato al controllo delle esportazioni/dei trasferimenti e il dirigente di alto livello sono organizzati in modo da consentire lo scambio di informazioni?	Se il personale assegnato al controllo delle esportazioni chiede all'autorità di bloccare una transazione, dovrebbe essere autorizzato a informare direttamente il dirigente di alto livello.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
	Si prega di indicare le altre responsabilità del dirigente di alto livello designato come personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni	Il dirigente di alto livello deve essere parte dell'alta dirigenza. La sua posizione non deve presentare conflitti di interessi (ad esempio, non deve essere anche capo del servizio vendite ...).	Articolo 9, paragrafo 2, lettere c) ed f)
3. Audit interni			
a) Ispezione senza preavviso	Con quale frequenza sono effettuate le ispezioni senza preavviso?	L'ICP e le procedure operative quotidiane dovrebbero essere sottoposti ad ispezioni senza preavviso.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
b) Audit interni	Quanto sono frequenti gli audit interni?	Di preferenza una volta l'anno, e almeno ogni tre anni.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
	Quale è la percentuale delle esportazioni/dei trasferimenti sottoposti a controlli?	In funzione del volume di esportazioni/trasferimenti almeno 1 % con un massimo previsto del 20 %. La percentuale può variare ad ogni controllo.	

Settori principali	Domande fondamentali	Raccomandazioni basate sulle migliori prassi	Criteri pertinenti di certificazione
	Chi effettua tali controlli?	<p>La risposta dovrebbe essere una delle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un responsabile di alto livello nella catena delle responsabilità in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni, — il responsabile della qualità, — il direttore finanziario o contabile, — qualunque altra persona che occupa un posto di media dirigenza o qualunque altra posizione che si situi ad almeno un livello superiore a quello del gruppo incaricato della gestione quotidiana delle esportazioni/dei trasferimenti. 	
	Quali settori dovrebbero coprire tali controlli?	<p>I controlli dovrebbero almeno vertere sulle seguenti questioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le restrizioni all'esportazione imposte sono rispettate? — sono state stabilite procedure per garantire che tutte le disposizioni in materia di esportazioni e di trasferimenti sono rispettate e, se sì, sono costantemente aggiornate? — sono organizzate regolarmente formazioni di sensibilizzazione? — i registri sono facili da ottenere? — i registri sono esaurienti? — i registri coprono tutti gli aspetti pertinenti in materia di importazioni, esportazioni e trasferimenti, nonché i prodotti che rimangono agli Stati membri? — sono disponibili informazioni lungo tutto il percorso dei prodotti in questione, dalla loro origine sino alla loro destinazione? 	
c) Pianificazione, efficacia e seguito dei controlli	Come garantire che i controlli vertano su un insieme rappresentativo di spedizioni?	I controlli dovrebbero vertere su almeno una spedizione per cliente, o almeno una spedizione per ciascun progetto.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
	L'impresa stabilisce un programma di controlli interni?	Un programma di controlli interni dovrebbe essere stabilito al fine di garantire che sarà controllato un insieme rappresentativo di spedizioni.	
	I casi di non conformità individuati dai controlli interni sono sistematicamente oggetto di misure correttive? L'impresa conserva una traccia di tali azioni?	L'impresa dovrebbe chiaramente registrare ciascun caso di sospetta non conformità individuata dal controllo interno, le misure raccomandate per porvi rimedio e una valutazione dell'efficacia delle misure correttive sulla conformità.	

Settori principali	Domande fondamentali	Raccomandazioni basate sulle migliori prassi	Criteri pertinenti di certificazione
4. Sensibilizzazione generale			
4.1. Procedure operative e organizzative	Quali sono le procedure interne dell'impresa destinate ad aumentare il livello generale di consapevolezza e a minimizzare i rischi collegati ai controlli delle esportazioni/dei trasferimenti?	<p>Le procedure operative e organizzative dovrebbero essere redatte in forma scritta e fornire istruzioni e orientamenti nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il procedimento generale di esportazione/trasferimento dal ricevimento di un ordine, la valutazione dell'applicabilità delle regolamentazioni in materia di esportazioni/trasferimenti, il rispetto delle disposizioni applicabili alle esportazioni/trasferimenti, alla spedizione o alla trasmissione (un ultimo controllo di conformità deve essere effettuato prima della spedizione), — il controllo della conformità con le condizioni della licenza, — l'interazione con i soggetti esterni e, in alcuni casi, con gli altri dipartimenti interessati all'interno dell'impresa, come il servizio giuridico e il servizio commerciale, — il coordinamento con tutti i dipendenti interessati in modo più o meno prossimo ai controlli in materia di esportazioni/trasferimenti (ad esempio, i venditori dovrebbero avere l'istruzione di informare il personale incaricato del controllo delle esportazioni/dei trasferimenti in caso di minimo dubbio, e di eseguire un ordine solo dopo che il personale di controllo ha dato il suo assenso), — il coordinamento e lo scambio eventuale di informazioni con le autorità competenti (ad esempio, la notifica eventuale di transazioni sospette, la possibile esistenza di una politica non vincolante in materia di divulgazione ...). 	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
4.1.1. Procedure operative e organizzative: fase che precede il rilascio di una licenza ⁽¹⁾			
a) Embarghi	In che modo l'impresa prende in considerazione gli embarghi?	<p>Quando sono previste spedizioni verso destinazioni colpite da embargo, devono esistere regole volte a verificare le regolamentazioni applicabili in materia. È opportuno verificare almeno i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i divieti di approvvigionamento istituiti dal regolamento relativo all'embargo, — la classificazione dei prodotti che possono essere spediti in rapporto all'elenco dei prodotti colpiti da embargo, — i requisiti supplementari in materia di licenza applicabili a taluni servizi, come l'assistenza tecnica. 	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)

Settori principali	Domande fondamentali	Raccomandazioni basate sulle migliori prassi	Criteri pertinenti di certificazione
b) Elenchi di sanzioni	Come l'impresa prende in considerazione gli elenchi di sanzioni?	I nomi e le identità delle persone fisiche e giuridiche cui sono destinati i prodotti devono essere verificati in rapporto agli elenchi di sanzioni pertinenti.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
	Al momento della verifica di un'identità in rapporto all'elenco di sanzioni, qual è il livello (o tasso) di certezza richiesto per poter affermare che vi è vera e propria concordanza («coincidenza»? Quali sono le procedure seguite quando viene individuata una corrispondenza per un nome?	Dovrebbero essere state redatte istruzioni procedurali in forma scritta dalle quali risulti con quale probabilità debbano trattarsi le corrispondenze e le coincidenze (ad esempio, quando viene individuata una corrispondenza occorre avvertirne l'autorità competente).	
c) Controllo dei prodotti compresi nelle liste (prodotti interessati da una licenza a causa della loro presenza su un elenco di controllo delle esportazioni/dei trasferimenti)	Domande sui meccanismi interni i quali garantiscono che un prodotto compreso in un elenco non è stato esportato o trasferito senza licenza:		Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
	1) l'impresa dispone di un sistema informatico per registrare la classificazione dei prodotti ricevuti o fabbricati dall'impresa?	La classificazione dei prodotti dovrebbe essere registrata in un sistema informatico (solo se già esiste). I cambiamenti degli elenchi di controllo devono essere inseriti immediatamente nel sistema informatico.	
	2) In che modo tutti i prodotti soggetti a domande di licenza sono stati classificati e registrati, e quale è la persona responsabile? Quali sono i meccanismi in atto per garantire che la classificazione dei prodotti è aggiornata e in che modo sono documentati?	Il personale incaricato del controllo delle esportazioni/dei trasferimenti dovrebbe essere responsabile della registrazione e della classificazione dei prodotti, se necessario in consultazione con esperti tecnici.	
3) Come sono valutate l'utilizzazione finale e l'affidabilità del destinatario?	La verifica dell'affidabilità dei destinatari dovrebbe essere responsabilità del personale incaricato del controllo delle esportazioni/dei trasferimenti; l'utilizzazione finale e il rischio di sviamento devono essere oggetto di particolare attenzione. Se il personale incaricato del controllo delle esportazioni/dei trasferimenti viene a conoscenza del fatto che il destinatario ha violato le regolamentazioni in materia di controllo delle esportazioni/dei trasferimenti, dovrebbe informarne l'autorità competente. Una verifica della buona fede del destinatario è particolarmente importante nei casi in cui il cliente è nuovo o quando l'identità del cliente non è chiara o quando vi sono dubbi sull'utilizzazione finale dichiarata (ad esempio, ordini in quantità inusuale, percorsi di transito particolari e inabituali richiesti dal destinatario ...).		
d) Trasferimenti intangibili di tecnologia	Come l'impresa garantisce il rispetto dei requisiti in materia di trasferimenti intangibili di tecnologia (ITT) (ad esempio, posta elettronica e accesso all'intranet dall'estero)?	L'impresa dovrebbe aver redatto per iscritto istruzioni concernenti le ITT a mezzo posta elettronica, fax, intranet o Internet. La fornitura o il trasferimento di tecnologie non dovrebbe essere concesso prima che si sia valutato se può essere concessa la licenza ed eventualmente se ne esiste una che permetta il trasferimento.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)

Settori principali	Domande fondamentali	Raccomandazioni basate sulle migliori prassi	Criteri pertinenti di certificazione
e) Assistenza tecnica	Come garantisce l'impresa il rispetto dei requisiti in materia di assistenza tecnica?	<p>Dovrebbe essere posta in essere una procedura di conformità concernente l'assistenza tecnica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i visitatori/il personale esterno, — i membri del personale all'estero (ad esempio, i tecnici), — le conferenze o seminari con partecipanti esteri, o organizzate all'estero. 	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
4.1.2. Procedure operative e organizzative: fase di rilascio di una licenza	Come garantisce l'impresa la redazione di domande di licenza complete?	L'impresa dovrebbe disporre di tutte le risorse necessarie a garantire la conformità all'intero processo di richiesta delle licenze e alle procedure vigenti nello Stato membro in cui è stabilita.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
4.1.3 Procedure operative e organizzative: fase successiva al rilascio di una licenza	Quali sono le procedure interne che garantiscono il rispetto delle condizioni di rilascio della licenza?	Prima della spedizione finale dovrebbe essere effettuata un'ultima verifica dei requisiti in materia di controllo delle esportazioni/dei trasferimenti, per garantire il rispetto delle condizioni della licenza.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
4.2. Sensibilizzazione e formazione del personale incaricato del controllo delle esportazioni	Quali sono le informazioni messe a disposizione di tutti i membri del personale interessati ai controlli delle esportazioni/dei trasferimenti e del personale incaricato del controllo delle esportazioni e dei trasferimenti?	<p>Tutti dovrebbero avere accesso alle procedure operative e organizzative sopraccitate relative ai controlli delle esportazioni/dei trasferimenti.</p> <p>Tali procedure dovrebbero essere aggiornate e figurare nei manuali a disposizione del personale incaricato del controllo delle esportazioni/dei trasferimenti.</p> <p>Le procedure operative e organizzative dovrebbero comprendere una descrizione precisa del procedimento di conformità delle esportazioni/dei trasferimenti, dal ricevimento di un ordine alla verifica del rispetto delle regolamentazioni in materia di esportazioni/trasferimenti sino alla spedizione o alla trasmissione finale.</p>	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
	Con quale frequenza le conoscenze del personale incaricato del controllo delle esportazioni/dei trasferimenti sono aggiornate?	L'aggiornamento dovrebbe avvenire quando si verificano cambiamenti nella legislazione e nelle procedure nazionali o dell'Unione relative al controllo delle esportazioni, ma almeno una volta all'anno. Oltre a questi aggiornamenti annuali delle formazioni generali, si raccomanda che siano messe a disposizione del personale osservazioni sulla legislazione in materia di controllo delle esportazioni/dei trasferimenti, nonché, se esistono, riviste e pubblicazioni specializzate.	
	Come sono state aggiornate le conoscenze del personale incaricato del controllo delle esportazioni/dei trasferimenti?	<p>Mediante formazioni che utilizzano i vari strumenti, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — seminari esterni, — l'abbonamento a sedute di informazione proposte dalle autorità competenti, — formazioni, esterne o on line. 	

Settori principali	Domande fondamentali	Raccomandazioni basate sulle migliori prassi	Criteri pertinenti di certificazione
5. Misure di sicurezza fisiche e tecniche	Le misure di sicurezza della vostra società sono omologate da un appropriato organismo pubblico? Si prega di fornire particolari.	Ciascun ministero della Difesa nazionale o organizzazione analoga può richiedere che talune misure di sicurezza siano adottate dalle imprese che lavorano per loro conto. Può essere sufficiente il semplice fatto che le misure di sicurezza dell'impresa siano omologate in un modo o nell'altro.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
	Se non esiste tale omologazione ufficiale delle misure di sicurezza, quali sono le misure di sicurezza adottate per garantire i registri e le procedure di esportazione/trasferimento?	I locali devono essere interamente circondati da barriere. L'entrata dovrebbe essere protetta e controllata. I locali dovrebbero essere messi sotto costante sorveglianza, anche al di fuori delle ore di lavoro. Potrebbe esservi un'entrata separata per le consegne e le raccolte, lontana dal sito di produzione principale.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
	Quali sono le misure di sicurezza relative ai software e alla tecnologia?	Il sistema dovrebbe essere protetto da una parola d'ordine e protetto da un servizio di protezione dell'accesso («firewall»). La rete dell'impresa è protetta contro gli accessi non autorizzati. Dovrebbe esserci un controllo sui dispositivi elettronici (computer portatili, assistenti digitali personali, ecc.) che escono dal sito o sono portati all'estero, e sulla posta elettronica inviata nel quadro di un progetto e in altre circostanze.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
6. Tenuta dei registri e tracciabilità delle esportazioni e dei trasferimenti	Come mantenete i registri delle restrizioni alle esportazioni che vi sono inviate dai fornitori dei prodotti?	Le imprese dovrebbero includere uno o più dei seguenti elementi: — uno schedario o una cartella e-mail elettronici, — cartelle in funzione dei progetti, — cartelle in funzione dei fornitori, — cartelle separate in funzione delle restrizioni, — una classificazione in funzione degli ordini.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
	In che modo riferite le restrizioni alle esportazioni ai successivi trasferimenti ed esportazioni?	Le risposte dovrebbero essere una o più delle seguenti: — uno schedario o una cartella e-mail elettronici contenenti le informazioni relative alle importazioni e ai movimenti ulteriori, — nel quadro di un sistema di gestione di impresa, — cartelle in funzione dei progetti o dei fornitori comprendenti tutte le informazioni raggruppate, — un sistema di classificazione analoga alle cartelle.	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)

Settori principali	Domande fondamentali	Raccomandazioni basate sulle migliori prassi	Criteri pertinenti di certificazione
	Come questi registri sono messi a disposizione delle autorità competenti?	<ul style="list-style-type: none"> — I registri dovrebbero essere disponibili on line; alcuni registri possono richiedere una visita in loco se è richiesto l'accesso a un intranet protetto, ma altri possono essere trasmessi per controlli a distanza. — I registri possono anche essere forniti su supporto cartaceo ed alcuni di essi potrebbero essere scannerizzati, ad esempio, nel quadro di controlli a distanza. 	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)

(¹) L'obiettivo della fase che precede il rilascio di una licenza è di determinare se i controlli delle esportazioni/dei trasferimenti riguardano l'impresa, vale a dire se le regolamentazioni in materia di controllo delle esportazioni/dei trasferimenti si applicano alle loro attività e transazioni ed eventualmente se vi è un obbligo di licenza per tali transazioni. Il fine è di individuare ed analizzare quanto prima possibile qualunque rischio collegato al controllo delle esportazioni/dei trasferimenti e adottare tutte le misure necessarie come, ad esempio, una domanda di licenza o l'utilizzazione appropriata di una licenza generale.

ALLEGATO II

MODELLO STANDARD DEL CERTIFICATO

LOGO DELLO STATO MEMBRO — DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
CERTIFICATO
rilasciato conformemente alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa
Certificato n. XXX –
L'impresa destinataria (<i>nome dell'impresa destinataria</i>) Registrata con il numero (<i>numero del registro di commercio</i>) Situata a (<i>indirizzo della sede centrale, via, n., codice postale, città</i>) soddisfa i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2009/43/CE (<i>riferimento alla legge nazionale che recepisce l'articolo 9</i>). L'impresa destinataria certificata e le sue unità di produzione sotto elencate sono abilitate a ricevere prodotti per la difesa per la loro propria produzione e a fini di manutenzione e riparazione in base alle licenze generali di trasferimento rilasciate da altri Stati membri. Indirizzi delle unità di produzione:
<i>(Riservato ai casi di esclusione — facoltativo):</i> Il presente certificato autorizza il ricevimento di prodotti per la difesa che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, ad eccezione delle seguenti categorie:
Le condizioni applicabili al presente certificato sono enunciate nella (<i>norma legislativa nazionale applicabile</i>) Il presente certificato è valido dal (<i>data di entrata in vigore</i>) sino al (<i>data di scadenza</i>)
Rilasciato a (<i>luogo</i>) Il (<i>data di rilascio</i>)
(Firma dell'autorità competente incaricata della certificazione)

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2011****che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2011/25/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e altri prodotti come i farmaci veterinari ha conseguenze sulle condizioni della loro immissione sul mercato, che dipendono dalla normativa applicabile.
- (2) Gli operatori del settore dei mangimi e le competenti autorità nazionali di controllo sono spesso confrontati con questioni riguardanti la classificazione dei prodotti, che possono compromettere la commercializzazione dei mangimi in tutta l'Unione europea.

- (3) Allo scopo di evitare incoerenze nel trattamento di tali prodotti, facilitare il lavoro delle autorità nazionali competenti ed aiutare gli operatori economici interessati ad agire in un quadro di certezza del diritto, è opportuno stabilire linee guida non vincolanti per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e altri tipi di prodotti.
- (4) Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Per la distinzione fra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e altri tipi di prodotti si raccomanda di tener conto delle linee guida figuranti nell'allegato della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA DISTIZIONE FRA MATERIE PRIME PER MANGIMI, ADDITIVI PER MANGIMI E ALTRI PRODOTTI

Le presenti linee guida hanno lo scopo di dare alle autorità nazionali competenti e agli operatori del settore dei mangimi indicazioni utili a facilitare l'applicazione della normativa in vigore.

Esse si basano sulle disposizioni della normativa che disciplina i diversi tipi di prodotti in questione, con particolare attenzione alle definizioni dei prodotti, e forniscono chiarimenti su come distinguere i vari tipi di prodotti.

Per ogni prodotto, i criteri proposti per distinguere i vari tipi di prodotti non vanno applicati in successione ma simultaneamente, per definire un profilo di ogni specifico prodotto considerando tutte le sue caratteristiche. Nessun criterio può essere utilizzato in modo esclusivo o prevalere rispetto ad altri.

L'analogia con altri prodotti non può fungere da criterio discriminante, ma può essere utile per rivedere una decisione già presa in base ai criteri stabiliti. Può anche essere utilizzata per una verifica della coerenza.

1. Normativa sui mangimi**1.1. Testi normativi**

La normativa in vigore contiene le seguenti definizioni.

Articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽¹⁾:

«mangime»: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.

Oltre a questa definizione generica di mangime, il considerando 3 del regolamento (CE) n. 767/2009 precisa che «i mangimi possono prendere la forma di materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, premiscele o mangimi medicati.»

Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009:

«materie prime per mangimi»: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele;

«supporto»: sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per mangimi allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico;

«mangimi destinati a particolari fini nutrizionali»: mangimi in grado di soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali mangimi. I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali non includono i mangimi medicati ai sensi della direttiva 90/167/CEE;

«alimentazione degli animali per via orale»: introduzione di mangimi nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale e/o mantenere la produttività di animali sani.

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003 ⁽²⁾:

«additivi per mangimi»: sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più tra le funzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, che stabilisce che l'additivo per mangimi

a) influenza favorevolmente le caratteristiche dei mangimi;

b) influenza favorevolmente le caratteristiche dei prodotti di origine animale;

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

- c) influenza favorevolmente il colore di pesci e uccelli ornamentali;
- d) soddisfa le esigenze nutrizionali degli animali;
- e) ha un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione animale;
- f) influenza favorevolmente la produzione, le prestazioni o il benessere degli animali influenzando, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali; o
- g) ha un effetto coccidiostatico o istomonostatico.

Articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003:

«coadiuvanti tecnologici»: tutte le sostanze non consumate direttamente come alimenti per animali utilizzate deliberatamente nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime per mangimi per conseguire un determinato obiettivo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione, che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito.

Inoltre, il considerando 11 del regolamento (CE) n. 767/2009 della Commissione precisa che: «[...] Le materie prime servono innanzitutto a soddisfare il fabbisogno degli animali, ad esempio in termini di energia, sostanze nutritive, minerali o fibre alimentari. Fatta eccezione per i componenti nutritivi di base, tali materie prime non sono in genere chimicamente ben definite. Gli effetti che possono essere comprovati in base ad una valutazione scientifica e che riguardano esclusivamente gli additivi per mangimi o i farmaci per uso veterinario non si applicano agli utilizzi oggettivi delle materie prime per mangimi. [...]»

1.2. Conseguenze per la distinzione tra materie prime per mangimi e additivi per mangimi

1.2.1. Deduzioni dai testi normativi

- «Gli additivi per mangimi sono sostanze [...] diverse dalle materie prime per mangimi»: un prodotto non può essere contemporaneamente una materia prima per mangimi e un additivo per mangimi.
- «Esigenze nutrizionali degli animali»: non è possibile fornire un elenco esauriente, ma le seguenti caratteristiche delle materie prime per mangimi possono essere considerate le più importanti:
 - a) fornire energia, sostanze nutritive, minerali o fibre alimentari; e
 - b) mantenere la funzione del tratto intestinale.
- «L'obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali» e «servono innanzitutto a soddisfare il fabbisogno degli animali»: oltre alla funzione principale di fornire sostanze nutritive agli animali, le materie prime per mangimi possono avere altri fini, ad esempio se sono usate come supporti o se non sono digeribili nel tratto intestinale degli animali. Ciò è conforme ai fini dell'«alimentazione per via orale» («soddisfare le esigenze nutrizionali dell'animale e/o mantenere la produttività degli animali sani») corrispondente al principale uso previsto nella definizione di «mangime».

1.2.2. Criteri da prendere in considerazione simultaneamente in una valutazione caso per caso

- Produzione e metodo di trasformazione — definizione chimica e livello di standardizzazione o purificazione: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, e i prodotti derivati della loro trasformazione semplice, nonché le sostanze organiche o inorganiche, possono essere considerati materie prime per mangimi (p. es. acidi grassi o carbonato di calcio). Le sostanze chimicamente ben definite che sono purificate ed hanno uno specifico livello di standardizzazione garantito dai fabbricanti possono essere considerate additivi per mangimi (p. es. l'olio aromatico estratto specificamente da materiale vegetale). Alcune materie prime per mangimi sono tuttavia sostanze chimicamente ben definite e standardizzate (p. es. il saccarosio). I prodotti naturali di piante intere e di parti di piante o di prodotti derivati, ottenuti con una limitata trasformazione fisica come la frantumazione, la macinazione o l'essiccazione, sono invece da considerarsi materie prime per mangimi.
- Sicurezza e modalità di utilizzo: se per motivi inerenti alla salute umana o animale è necessario fissare un contenuto massimo del prodotto nella razione giornaliera, i prodotti possono essere classificati come additivi. Tuttavia, anche per determinate materie prime per mangimi si applicano tassi d'inclusione massimi. La qualifica di additivo per mangimi può permettere una gestione più efficace del prodotto in termini di stabilità e omogeneità e per quanto riguarda il sovradosaggio. Gli additivi per mangimi sono utilizzati in genere a tassi d'incorporazione bassi, ma anche molte materie prime per mangimi, come i sali minerali, sono utilizzate a un basso tasso d'incorporazione nella razione giornaliera.
- Funzionalità: gli additivi per mangimi sono definiti in base alle loro funzioni, indicate nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali funzioni non sono però proprie dei soli additivi per mangimi. Una materia prima per mangimi può quindi avere anche la funzione di un additivo (p. es. come addensante), ma non dovrebbe essere utilizzata solo a questo scopo.

2. **Biocidi**

2.1. *Testi normativi*

La normativa in vigore contiene le seguenti definizioni.

Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE ⁽¹⁾:

«biocidi»: i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici;

«principi attivi»: le sostanze o i microrganismi, compresi i virus e i funghi, aventi un'azione generale o specifica sugli organismi nocivi o contro di essi;

«organismi nocivi»: qualsiasi organismo indesiderato o che abbia effetti dannosi per l'uomo, per le sue attività o per i prodotti che l'uomo impiega o produce, nonché per gli animali e per l'ambiente.

Allegato I, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003:

«conservanti»: sostanze o, se del caso, micro-organismi che proteggono le materie prime per mangimi dal deterioramento provocato da micro-organismi o loro metaboliti.

Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE:

«La presente direttiva si applica ai biocidi definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ad eccezione dei prodotti definiti o che rientrano nel campo d'applicazione delle seguenti direttive, ai fini delle direttive stesse:

[...]

- o) direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali e direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali;

[...].».

L'allegato V della direttiva 98/8/CE contiene un elenco di 23 tipi di prodotti, con una descrizione indicativa per ogni tipo, comprendente i seguenti tipi di prodotti collegati ai mangimi:

Tipo di prodotto 3: Biocidi per l'igiene veterinaria — I prodotti del presente gruppo sono biocidi impiegati per l'igiene veterinaria, compresi i prodotti usati in aree nelle quali gli animali sono ospitati, tenuti o trasportati.

Tipo di prodotto 4: Disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale — Prodotti usati per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti, mangimi o bevande (compresa l'acqua potabile) destinati al consumo umano o animale.

Tipo di prodotto 5: Disinfettanti per l'acqua potabile — Prodotti usati per la disinfezione dell'acqua potabile (per il consumo umano e animale).

Tipo di prodotto 20: Preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale — Prodotti usati per la preservazione di alimenti destinati al consumo umano o animale, mediante il controllo degli organismi nocivi.

2.2. *Conseguenze per la distinzione tra mangimi e biocidi*

Secondo l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, i prodotti definiti o che rientrano nel campo d'applicazione della normativa sui mangimi, compresi i coadiuvanti tecnologici, non sono biocidi, ma vanno considerati mangimi (prevalenza della normativa sui mangimi rispetto a quella sui biocidi).

I prodotti del tipo 3 e 4, descritti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE, non vanno considerati mangimi.

Alcuni prodotti possono tuttavia essere considerati come prodotti del tipo 5 o del tipo 20 ed anche come mangimi, in genere additivi per mangimi. In ragione della prevalenza della normativa sui mangimi rispetto a quella sui biocidi, tali prodotti vanno considerati mangimi. I prodotti per la conservazione dei mangimi o dell'acqua per gli animali non sono biocidi. Se tali prodotti sono elencati fra i prodotti del tipo 5 o 20, non sono destinati ad essere somministrati agli animali.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

3. **Medicinali veterinari**

3.1. *Testi normativi*

La normativa pertinente contiene le seguenti definizioni.

Articolo 1 della direttiva 2001/82/CE ⁽¹⁾:

«medicinale veterinario»:

- a) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali; oppure
- b) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica.

«alimenti medicamentosi»: qualsiasi miscela di medicinale (medicinali) veterinario (veterinari) e alimento (alimenti) preparata prima della sua immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, a motivo delle sue proprietà curative o preventive o delle altre proprietà del medicinale, di cui alla definizione «*medicinale veterinario*».

Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE:

«In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di "medicinale veterinario" e nella definizione di un prodotto disciplinato da altre normative comunitarie, si applicano le disposizioni della presente direttiva.»

Articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva:

«La presente direttiva non si applica:

- a) agli alimenti medicamentosi come definiti dalla direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione nel mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità;

[...]

- d) agli additivi previsti dalla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, incorporati negli alimenti per gli animali e negli alimenti complementari per gli animali ai sensi di detta direttiva;

[...].»

Articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2009:

«L'etichettatura o la presentazione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti non comporta allegazioni secondo le quali

- a) i mangimi prevengono, trattano o curano una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomostatichi autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003; la presente lettera non si applica tuttavia alle allegazioni riguardanti gli squilibri nutrizionali, a condizione che non vi sia alcun sintomo patologico associato;

[...].»


3.2. *Conseguenze per la distinzione tra mangimi e medicinali veterinari*

- Se, dopo aver esaminato tutte le caratteristiche di un prodotto non classificato, si conclude che può essere considerato un medicinale veterinario, va considerato tale (prevalenza della normativa sui medicinali veterinari rispetto a quella sui mangimi, ad eccezione degli additivi per mangimi autorizzati).
- Gli alimenti medicamentosi non sono medicinali veterinari bensì, secondo il considerando 3 del regolamento (CE) n. 767/2009, una forma di mangime contenente premiscele medicate e soggetta a prescrizione veterinaria.
- La distinzione tra mangimi e medicinali veterinari è stabilita in base alla definizione di «particolare fine nutrizionale» (v. sopra, punto 1.1). I mangimi possono raggiungere particolari fini nutrizionali come «il supporto della funzione epatica in casi di insufficienza epatica cronica», «la riduzione della formazione di calcoli a base di urati» oppure «la riduzione del rischio di febbre latte».

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

2011/25/UE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari ⁽¹⁾** 75



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

